

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n°103 del 23.06.2010

Il Segretario Comunale

Luigi Minella

COMUNITA' MONTANA FELTRINA

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA

Approvato con deliberazione N. 103 del Consiglio Comunale in data 23.06.2010
esecutiva dal 12 luglio 2010.

INDICE

TITOLO 1: Disposizioni generali

- Articolo 1 - Premessa
- Articolo 2 – Principi generali
- Articolo 3 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 4 – Campo di applicazione
- Articolo 5 – Attività e funzioni di ausilio alla gestione dei rifiuti comunali
- Articolo 6 – Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione.
- Articolo 7 – Accesso alle informazioni
- Articolo 8 – Estensione territoriale dei servizi
- Articolo 9 – Ordinanze contingibili ed urgenti

Titolo 2: Definizioni

- Articolo 10 Premessa
- Articolo 11 Definizioni inerenti al conferimento, raccolta e smaltimento dei Rifiuti

Titolo 3: Assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani.

- Articolo 12 Premessa
- Articolo 13 Norme di esclusione
- Articolo 14 Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività
- Articolo 15 Norme e termini di adesione a convenzione con il Soggetto Gestore

Titolo 4: Il conferimento dei rifiuti

Articolo 16 Premessa

Articolo 17 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

Articolo 18 - Raccolta differenziata del vetro

Articolo 19 - Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e delle lattine

Articolo 20 - Raccolta differenziata della frazione organica

Articolo 21 - Norme riguardanti il rifiuto secco indifferenziato raccolto con il sistema del porta a porta.

Articolo 22 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

Articolo 23 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Assimilati

Articolo 24 - Modalità di conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri

Articolo 25 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Mercatali

Articolo 26 - Modalità di conferimento dei RAEE, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti inerti

Articolo 27 Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

Articolo 28 Obblighi dell'utente

Titolo 5: Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani

Articolo 29 Premessa

Articolo 30 Disposizioni di carattere generale

Articolo 31 Raccolta domiciliare

Articolo 32 Raccolta mediante bidoni carrellati e cassonetti

Articolo 33 Collocazione e caratteristiche dei bidoni carrellati e cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi

Articolo 34 Raccolta della frazione secca

Articolo 35 Raccolta della frazione organica

Articolo 36 Raccolta della frazione riciclabile

Articolo 37 Raccolta della frazione vegetale

Articolo 38 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi RUP

Articolo 39 Raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e dei rifiuti inerti

Articolo 40 Raccolta dei rifiuti Mercatali

Articolo 41 Raccolta dei rifiuti prodotti nei cimiteri

Articolo 42 Raccolta dei rifiuti speciali assimilati

Articolo 43 Pesatura dei rifiuti Urbani Speciali Assimilati

Articolo 44 Compostaggio Domestico

Articolo 45 Raccolte svolte da Associazioni di Volontariato e con finalità benefiche

Articolo 46 Altri tipi di raccolta

Articolo 47 Trasporto

Articolo 48 Destinazioni dei Rifiuti

Articolo 49 Recupero e/o smaltimento

Titolo 6: Centri di Raccolta Differenziata.

Articolo 50 Premessa

Articolo 51 Accesso ai Centri di raccolta differenziata

Articolo 52 Rifiuti ammessi

Articolo 53 Calendari di apertura

Articolo 54 Modalità di conferimento

Articolo 55 Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali

Articolo 56 Conferimento dei Rifiuti Ingombranti e dei RAEE

Articolo 58 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

Articolo 59 Conferimento di altri rifiuti

Articolo 60 Obbligo del personale di controllo e gestione

Articolo 61 Responsabilità del Comune

Titolo 7: Norme e Servizio di Nettezza Urbana. Gestione dei Rifiuti da Spazzamento

Articolo 62 Oggetto del Servizio di Nettezza Urbana

Articolo 63 Spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico

Articolo 64 Pulizia caditoie stradali

Articolo 65 Svuotamento cestini porta rifiuti

Articolo 66 Pulizia e lavaggio aree mercatali

Articolo 67 Asporto di carogne di animali

Articolo 68 Estirpazione erba spontanea in aree pubbliche

Articolo 69 Divieti ed obblighi degli Utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

Articolo 70 Aree occupate da Pubblici Esercizi

Articolo 71 - Volantinaggio

Articolo 72 - Cantieri su aree pubbliche e private

Articolo 73 - Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere

Articolo 74 - Aree di sosta per nomadi

Articolo 75 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli

Articolo 76 - Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico

Articolo 77 - Servizi accessori ed integrativi

Articolo 78 - Smaltimento/recupero dei rifiuti

Titolo 8: Compostaggio Domestico

Articolo 79 Obblighi per l'utente

Articolo 80 Impegni del comune

Articolo 81 Esclusioni dall'adesione al compostaggio domestico

Articolo 82 Modalità di svolgimento del compostaggio domestico

Articolo 83 Modalità di adesione

Articolo 84 Controlli

Articolo 85 Uso improprio

Articolo 86 Durata

Articolo 87 Cattivo funzionamento del processo di compostaggio

Articolo 88 Smaltimento della frazione vegetale

Articolo 89 Varie

Titolo 9: Validità del Regolamento, Divieti, Controlli e Sanzioni.

Articolo 90 Efficacia e Pubblicità

Articolo 91 Vigilanza

Articolo 92 Divieti

Articolo 93 Sanzioni

Titolo 10: Carta di Qualità dei Servizi

Articolo 94 Premessa. Principi fondamentali

Articolo 95 Strumenti standard di qualità del servizio

Articolo 96 Continuità e regolarità del Servizio

Articolo 97 Rapporti con gli utenti

Articolo 98 Strutture di controllo

Articolo 99 Indagini demoscopiche sul livello di gradimento dei servizi

Titolo 11: Disposizioni Varie e Finali

Articolo 100 Interessenze ed interventi sul territorio

Articolo 101 Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

TITOLO 1: Disposizioni generali

Articolo 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'Articolo 7 e 15 comma 1 della L.R. 21.01.2000 n. 3 succ. mm.ii. o dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e di nettezza urbana nel territorio del comune.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e di loro Associazioni anche in diretto accordo con il Comune interessato.
3. Il regolamento è redatto nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
4. Sono introdotti standard di qualità del servizio a tutela dell'igiene ambientale, del cittadino e del decoro del paesaggio
5. Per l'applicazione del corrispettivo per la gestione dei rifiuti nei suoi elementi e modalità si rinvia all'apposito regolamento comunale.

Articolo 2 – Principi generali

1. Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni d'igiene e pulizia e il decoro dell'ambiente. I servizi oggetto del regolamento si svolgeranno non soltanto nelle vie, piazze ed altri spazi attualmente esistenti, ma anche in quelli che saranno realizzati successivamente. Parimenti il servizio di raccolta rifiuti sarà effettuato nei confronti della popolazione insediata e di quella che si insedierà in futuro nell'ambito del territorio servito.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è

disciplinata dal regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

3. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per l'incolumità e la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente tramite ricorso a metodi e tecnologie efficienti e efficaci e in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori o cercando di minimizzarli compatibilmente con le tecnologie a disposizione;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e con particolare riguardo ai siti interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) rispondendo ai bisogni delle utenze domestiche e non domestiche, coniugando efficienza, economicità e qualità della vita.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nei rispetti dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la cultura per la riduzione di rifiuti ed in particolari dei rifiuti pericolosi mediante:
 - a) utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggior risparmio di risorse naturali e che favoriscono la rigenerazione e il reimpiego di materia;
 - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d) la promozione di accordi e contratti di programma, anche con altri Enti e/o Consorzi, finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti

6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego e il riciclaggio;
 - b) la separazione e la differenziazione dei rifiuti a monte, già a livello delle singole utenze, domestiche e non;
 - c) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - d) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - e) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
7. Il servizio di raccolta differenziata, con separazione dei flussi di rifiuti a monte, è promosso ed organizzato al fine di ottenere i seguenti obiettivi:
 - a) diminuire i flussi dei rifiuti da smaltire;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta garantendo un grado di purezza adeguato in termini di costi/benefici, riducendo la quantità di risorse disponibili da avviare a smaltimento e riducendo in tal modo i costi del servizio;
 - c) incentivare l'autosmaltimento/recupero delle frazioni organiche putrescibili dei RSU;
 - d) ridurre le quantità dei rifiuti pericolosi non recuperabili da avviare a smaltimento assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
8. Particolare attenzione è data al controllo del servizio introducendo procedure atte a:
 - a) garantire gli standard di qualità prefissati in accordo con gli Enti Locali competenti territorialmente e pretendere tali standard nel rispetto di eventuali deleghe nei confronti di Enti gestori attuali e futuri;
 - b) verificare l'efficacia delle procedura adottate attraverso metodici controlli sul territorio, raccogliendo informazioni dagli operatori economici appaltatori e dagli utenti;
 - c) monitorare i costi di gestione al fine di perseguire politiche di stabilità

degli stessi.

Articolo 3 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità ed ai sensi del D.Lgs. 152/06, ha come oggetto:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi della Delibera di Assimilazione Comunale (si veda più specificatamente il Titolo 3 in merito);
 - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e le frequenze della raccolta stessa;
 - d) le modalità di gestione (per quel che riguarda le operazioni di conferimento, raccolta differenziata, trasporto e conferimento a soggetto autorizzato a recupero e/o smaltimento) dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e le frequenze del servizio stesso;
 - f) il contenuto della convenzione da stipularsi nel caso di istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazione di cui all'Articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06;
 - h) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggi in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - i) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e/o allo smaltimento;

- j) il regolamento, se predisposto, e le modalità di gestione dell'ecocentro comunale;
 - k) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
 - l) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale
 - m) i criteri per la collaborazione tramite stipula di convenzioni in materia di rifiuti con le associazioni di volontariato ed ambientaliste;
 - n) le modalità ed il controllo dello svolgimento del compostaggio domestico;
 - o) la disciplina del servizio di vigilanza mediante personale comunale svolgente servizio di pubblico ufficiale ovvero di l'esercizio di funzioni di polizia inerenti all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - p) la gestione dei materiali contenenti amianto derivanti da utenze domestiche;
 - q) la raccolta dei medicinali scaduti conferiti al sistema pubblico di raccolta dalle utenze domestiche.
 - r) la raccolta di pile e batterie esauste conferiti al sistema pubblico di raccolta dalle utenze domestiche
2. La privativa non si applica alle attività di raccolta e recupero dei rifiuti speciali assimilati, i quali pertanto possono essere:
- conferiti al gestore del servizio pubblico in base a convenzione, con o senza trasporto da parte del produttore medesimo;
 - conferiti a terzi autorizzati.
3. sarà attivata, con forme e modalità che saranno appositamente concordate, una costante consultazione fra Soggetto gestore e gli Enti Locali (e con le associazioni di categoria) allo scopo di rendere il servizio di gestione sempre più rispondente alle concrete esigenze dell'utenza.

Articolo 4 – Campo di applicazione

1. Costituiscono campo di applicazione del presente Regolamento tutti i rifiuti prodotti sul territorio comunale e nello specifico: Rifiuti Urbani (RSU), Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP), Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani (RSA), secondo quanto definito dall'articolo 184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuto di cui all'Articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mm.ii:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) ai materiali esplosivi in disuso.Inoltre non si applica ai sottoprodotti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
3. Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, sono assunte le disposizioni dell'Articolo 186 e del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod.ii, e la D.G.R.V. 2424 del 08 agosto 2008 come modificata dalla D.G.R.V. 794 del 31.03.2009.

Articolo 5 – Attività e funzioni di ausilio alla gestione dei rifiuti comunali

1. In collaborazione con gli Enti Locali, U.L.S.S., Unità di Protezione Civile e appaltatore si adotteranno tutti gli accorgimenti atti a prevenire ed evitare eventuali situazioni di emergenza igienico-ambientale.
2. Particolare impulso è dato all'attività comunale di monitoraggio, reportistica, analisi e studio sulla qualità dei rifiuti urbani e assimilati più specificatamente per le frazioni riciclate avviate a trattamento e riciclaggio ed alla loro incentivazione.

Articolo 6 – Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione.

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, di informazione, educative e partecipative nei confronti dei soggetti coinvolti atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi e di sensibilizzarli al riguardo. Le campagne di informazione sono progettate e valutate sulla base degli obiettivi raggiunti.
3. Il Comune, d'intesa con i competenti organi e/o Enti quali la Comunità Montana Feltrina, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio, lezioni e attività anche

extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo alle problematiche ambientali e segnatamente a quelle dei rifiuti.

4. I cittadini e gli utenti sono chiamati a collaborare con il Comune al fine di migliorare i servizi, in tal senso sono promossi periodicamente incontri territoriali, istituiti servizi di assistenza al pubblico e altre attività di rilevazione e monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito del Comune.

Articolo 7 Accesso alle informazioni

1. Chiunque ne faccia richiesta può ottenere informazioni riguardo alla gestione dei rifiuti. Le forme di accesso ai documenti ed agli atti relativi alla gestione dei rifiuti sono quelle stabilite dalla legge 241/90, dal D.Lgs. 195/05 e dai provvedimenti ad essi collegati, nelle versioni vigenti.

Articolo 8 Estensione territoriale dei servizi

1. I perimetri entro i quali il servizio viene espletato coincidono con il territorio comunale salvo eccezioni espressamente indicate dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento.

Articolo 9 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Le responsabilità igienico-ambientali in merito alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati rimane in capo al Comune. Inoltre qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, ai sensi dell'Articolo 191 del D.Lgs. 152/06 della normativa vigente in materia di tutela ambientale, il Sindaco del Comune può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Titolo 2: Definizioni

Articolo 10 Premessa

Fermo restando la classificazione dei rifiuti di cui all'Articolo 184 del D.Lgs. 152/06 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuti urbani o domestici (RSU): i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Frazione secca non recuperabile o rifiuto urbano residuo (RUR): il rifiuto urbano ed assimilato misto che residua dalla raccolta separata delle frazioni secche recuperabili e della frazione organica dei rifiuti, con contenuto di umidità non superiore al 10%, come, a mero titolo di esempio ma non esaustivamente: carta sporca, carta assorbente, carta oleata o plastificata (poliacoppiati) escluso tetrapak, cocci di ceramica, porcellana o terracotta (piccole quantità), piccoli

oggetti di uso domestico, cassette audio e video, compact disk, dvd, custodie, cosmetici, tubetti di dentifricio e spugne sintetiche, pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici, oggetti in gomma, spugne, polveri dell'aspirapolvere, ceneri esauste, spente e non pericolose, accendini e mozziconi di sigarette. Nel caso in cui il progresso tecnico ed impiantistico consenta il recupero/riciclo di tali materiali secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza e salvaguardando la salute dell'uomo, si provvederà ad aggiornare l'elenco di cui sopra, togliendo quegli oggetti che fanno parte di frazioni merceologiche recuperabili (per es. raccolta dedicata di pannolini - pannoloni)

Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) o frazione umida o rifiuto umido: il materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e costituito da residui alimentari, ovvero a mero titolo di esempio, ma non esaustivamente: resti alimentari, avanzi di cibo, scarti di cucina, piccole ossa, pane vecchio, salviette di carta, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e filtri da tè, escrementi o lettiere di piccoli animali domestici, fiori e foglie in piccolissima quantità, altri rifiuti di origine organica.

Frazione riciclabile: la frazione del rifiuto passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.

Vetro o frazione vetro: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose. A titolo non esaustivo, trattasi di: bottiglie in vetro, flaconi in vetro, vasetti in vetro, bicchieri in vetro, contenitori in vetro di qualsiasi tipo,

Carta: a titolo non esaustivo: carta pulita, carta da lettere, buste, fogli, carta patinata, carta da computer, giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta, depliant.

Cartone: gli imballaggi primari e secondari cellulósici, incluso il tetrapak.

Imballaggi in plastica: gli imballaggi primari e secondari in plastica rigida o flessibile dei seguenti polimeri (il presente elenco, si badi, è puramente indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito dal CO.RE.PLA.):

Polietilene (PE): LDPE (Low Density PE) film termoretraibili per pallet, confezioni, bottiglie ed altri contenitori; sacchetti e sacchi per rifiuti; sacchi per uso industriale; HDPE (High Density PE) bottiglie e flaconi per alimenti, detergenza ed agenti chimici; cassette e fusti;

Polietilentereftalato (PET) bottiglie per acqua e bibite; flaconi per detergenza domestica; vassoi e blister termoformati;

Polivinilcloruro (PVC): bottiglie e flaconi; blister termoformati; film flessibili;

Polipropilene (PP): flaconi per detergenza e cosmetica; cassette; film orientati in sostituzione del cellophane, sacchi industriali;

Polistirene (PS): scatole trasparenti, flaconi per medicinali e cosmetica, vaschette per yogurt e formaggi molli (HIPS); imballaggi per alimenti (vaschette) ed industriali (protezione interna) (EPS);

Polistirolo: imballaggi per alimenti, vaschette e cassette.

Lattine in alluminio, acciaio e banda stagnata i contenitori in alluminio, acciaio, banda stagnata, (es.: lattine e barattoli) utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose.

Oggetti in plastica: tutte le cose e oggetti in plastica o composti essenzialmente di plastica che non rientrano nella frazione "Imballaggi in plastica", ad esempio:

sottovasi in plastica, bicchieri e piatti in plastica, bacinelle in plastica; in seguito ai progressi delle tecniche di differenziazione il Comune si riserva di differenziare ulteriormente questa frazione in ulteriori categorie merceologiche (es. cosiddette plastiche dure, plastiche molli, cassette di plastica...)

Rifiuti verdi: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Rifiuti urbani pericolosi o frazioni particolari (RUP): i rifiuti che per loro caratteristiche o per espresse disposizioni di Legge, devono essere avviati a forme particolari di recupero o

smaltimento, come definito dall'Articolo 1.2. dell'elaborato "F" del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Urbani approvato con D.G.R.V. 22.11.2004, n° 59.

Per esempio: oli minerali usati, pile e batterie per apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso domestico, medicinali scaduti, contenitori contaminati da liquidi e sostanze infiammabili, irritanti nocivi tossici corrosivi e ecotossici, batterie per auto esauste possedute da privati, oli e grassi esausti di origine vegetale ed animale.

Rifiuti ingombranti: i rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie; non possono, perciò, essere conferiti all'ordinario servizio di raccolta, se non presso il Centro di raccolta differenziata o Ecocentro (p.e. materassi, pareti in cartongesso, ecc.).

Rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade: tutti i rifiuti raccolti nell'ambito delle attività di spazzamento manuale o meccanizzato, originariamente giacenti sulle strade ed aree pubbliche (ad esempio, la polvere, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, i detriti compresi quelli giacenti nelle caditoie dell'acqua meteorica, la carta, le bottiglie e lattine, i pacchetti di sigarette, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.).

Rifiuti mercatali: i rifiuti provenienti dalle attività del mercato.

Imballaggio: un prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita,

indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari,

marittimi e aerei.

Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 218, comma 1, lettera a), D.Lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione.

Rifiuti cimiteriali: i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- 1 a) ordinaria attività cimiteriale;
- 2 b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- 3 c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

sono rifiuti urbani.

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- 1 - fiori secchi;
- 2 - corone;
- 3 - carta;
- 4 - ceri e lumini;
- 5 - materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- 6 - materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali;
- 7 - materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, (Articolo 184, comma 2, lettera f del D.Lgs. 152/06; Articolo 16, D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività cimiteriale

Rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA): i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell'apposita Delibera Comunale. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti urbani (frazione secca, frazione organica, frazione verde, frazione secca riciclabile, ecc.).

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): i rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.Lgs. 151/2005, ossia le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'Articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

Articolo 11 Definizioni inerenti al conferimento, raccolta e smaltimento dei Rifiuti

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 si adottano le seguenti definizioni:

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli altri impianti di smaltimento dopo la chiusura.

Soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'Articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e con riferimento della L.R. 3/2000; ai sensi del presente regolamento Soggetto gestore è il Comune, il quale può decidere di delegare allo scopo, sulla base di precise Convenzioni e/o di Capitolati tecnici e nel rispetto delle disposizioni di legge, singoli servizi o la loro totalità a Soggetti -pubblici o private-individuati allo scopo.

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia. La frazione organica umida é raccolta separatamente o privilegiando contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati. Degli oneri economici derivanti dagli oneri di smaltimento di sacchetti non biodegradabili o dal conferimento nella FORSU di rifiuti impropri verranno informati gli utenti, che in caso di prescrizioni del Comune circa l'impiego di determinate tipologie di sacchetti, saranno tenuti ad adeguarsi;

Raccolta monomateriale: la raccolta differenziata di una sola frazione merceologica contenuta nei rifiuti urbani.

Raccolta multimateriale: la raccolta in un unico flusso di due o più frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani che siano poi facilmente separabili con appositi impianti di selezione multimateriali.

Spazzamento: modalità di raccolta rifiuti su strada;

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/06.

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/06.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell' allegato B alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte Quarta del D.Lgs 152/06.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

2. Ai fini del presente Regolamento si utilizzano, inoltre, le seguenti definizioni (cfr. anche D.G.R.V. 769 11 marzo 2005):

Raccolta da ecopiazzola stradale: la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal Comune e concordati con l'utenza interessata, secondo modalità e tempi prefissati.

Raccolta porta a porta o domiciliare: la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata in corrispondenza di piazzole stradali o presso punti individuati dal Comune e concordati con l'utenza interessata, secondo modalità e tempi prefissati.

Raccolta su chiamata: la raccolta -laddove attivata - di rifiuti urbani ingombranti, di rifiuti vegetali od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'Ente.

Compostaggio domestico: il trattamento in proprio della frazione

organica dei RSU e della frazione vegetale da parte dell'utenza domestica al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost).

Trasporto: le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dall'Ente per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio.

Spazzamento: si intendono le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta.

Combustibile da rifiuti: il combustibile classificato, sulla base delle norme tecniche UNI 9903- 1 e successive modifiche e integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato a garantire un adeguato potere calorifico, nonché a ridurre e controllare 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione.

Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata.

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

Compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Contenitore: un recipiente (es. sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti.

Centro attrezzato per la raccolta differenziata (ecocentro): E' un'area recintata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili

L'isola o Piazzola Ecologica : è un'area dotata di pavimentazione solida in genere di cemento o asfalto che ospita uno o più contenitori (bidoni o cassoni) destinati al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani da parte dei privati cittadini. In genere queste strutture vengono localizzate in posti facilmente accessibili come bordi stradali o perimetri cimiteriali e si distinguono dagli ecocentri per il fatto di non essere custodite e, talvolta, nemmeno recintate. Sulla base della definizione data le isole (o piazzole) ecologiche non sono soggette ad alcuna autorizzazione ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale sui rifiuti;

L'area di travaso: è un'area adibita al trasferimento tra automezzi dei rifiuti e realizzata al fine di ottimizzare la raccolta e l'avvio degli stessi, da parte degli operatori del servizio pubblico, ai successivi impianti di

recupero o smaltimento. Tale struttura, non essendo aperta al pubblico, non può essere intesa come ecocentro, così come precedentemente definito;

Ecocentri : “le aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento” (definizione tratta dal D.G.R.V. 769 del 2005); tali ecocentri devono essere conformi, nei tempi e nei modi, alle disposizioni del Decreto Ministro Ambiente 8 aprile 2008 e succ.mm.ii che individua come campo di applicazione i “**centri di raccolta comunali**”: “i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal sopra citato decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 (del Decreto), conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti *normative* settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.” (Articolo 1 del D.M. 8 aprile 2008);

Rifiuti impropri: i rifiuti depositati nei contenitori e non corrispondenti alle caratteristiche delle singole categorie di rifiuti differenziati;

Utenza non domestica: le comunità, le attività commerciali, di servizio, industriali, professionali e le attività non domestiche in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell'assimilabilità, le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le utenze non domestiche.

Utenze: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;

Utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni consorziati; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;

Utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

Utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli destinati a civile abitazione.

Ambito territoriale ottimale: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi.

Concessionari dei servizi: soggetti individuati dal Soggetto gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Ecosportello: ufficio comunale o gestito in collaborazione con altri Enti (Comuni, Comunità Montana Feltrina, Provincia di Belluno, AATO...) ove l'utenza riceve informazioni e materiali relativi alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Tariffazione di igiene ambientale, abbreviata in **TIA**: modalità di applicazione della tariffa calcolata, in via diretta o indiretta, sulla quantità dei rifiuti prodotti mediante sistemi volumetrici o ponderali secondo

modalità tecniche specifiche;

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in **TAR SU**: prevista dal Decreto legislativo n. 507/1993 e succ. mm. ii., modalità di applicazione della quota parte per utente della tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro il numero di occupanti e la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.

Titolo 3: Assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani.

articolo 12 Premessa

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano i criteri e le modalità tecniche di assimilazione dei rifiuti prodotti da attività non domestiche e pertanto classificati originariamente come speciali, ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento in privativa nell'ordinario servizio svolto dal Soggetto gestore.
2. Il Comune ha stabilito i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani tramite apposita delibera. I criteri e le modalità sono stati in quella sede stabiliti in relazione a:
 - tassa o tariffa rifiuti;
 - fasi di gestione dei RSA ;
 - convenzione tra Comune e Ditta;

vanno considerati parte integrante del seguente Regolamento; nel caso in cui tramite successive Deliberazioni vengano decisi ulteriori aggiornamenti o modificazioni, varrà quanto stabilito da queste ultime e le parti interessate saranno tenute ad adeguarsi per la parte di competenza.

articolo 13 Norme di esclusione

1. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani quei rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di gestione adottate dall'Ente e più precisamente:
 - a) materiali non aventi consistenza solida;
 - b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;
 - c) materiali fortemente maleodoranti;
 - d) materiali eccessivamente polverulenti.
2. Sono peraltro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, pur compresi nell'elenco di cui alla Delibera di cui all'Articolo 12 comma 2 per i quali:
 - a) non sia ammesso il conferimento presso gli impianti di smaltimento e/o avvio a recupero di cui il Comune sia il titolare dell'autorizzazione o con i quali il Comune abbia stipulato convenzioni o ai quali comunque l'appaltante abbia titolo ad accedere;
 - b) i rifiuti speciali che, pur compatibili da un punto di vista qualitativo con i rifiuti urbani, sono in quantità eccedente i limiti previsti dalla delibera comunale di assimilazione.

articolo 14 Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività

L'accertamento della natura dei rifiuti ai fini dell'assimilazione può avvenire:

1. d'ufficio, anche con sopralluogo, ovvero sulla scorta delle analisi di laboratorio autorizzato prodotti dall'interessato;
2. a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione (fornita su moduli all'uopo predisposti), corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti.

articolo 15 Norme e termini di adesione a convenzione con il Soggetto Gestore

1. Possono stipulare convenzione con il Soggetto Gestore - purché titolato a farlo - per la raccolta, per l'avvio a recupero e per il conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai sensi del presente Regolamento, le utenze non domestiche rientranti tra quelle individuate dalla Delibera di cui all'Articolo 12 comma 2 con sede produttiva all'interno del territorio del Comune.
2. La stipula di questa convenzione libera il produttore dagli oneri di cui all'Articolo 188 del D.Lgs. 152/06 e conseguenti.

Titolo 4: Il conferimento dei rifiuti

articolo 16 Premessa

1. Ai sensi dell'Articolo 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mm. ii., il Comune stabilisce le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
2. Sono previste le seguenti modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani ed Assimilati:
 - a) nel caso di raccolta porta a porta: conferimento domiciliare dei rifiuti all'interno di appositi sacchi collocati successivamente in contenitori dedicati (bidoni, bidoni carrellati, eventuali contenitori condominiali, ecc.) autorizzati e forniti dal Soggetto Gestore; la dotazione standard utilizzata per i condomini è mediante contenitori individuali; per i condomini con un alto numero di Utenze è possibile concordare con il Comune dotazioni diverse atte a risolvere la carenza e/o la promiscuità degli spazi. Il regolamento condominiale deve prevedere la dislocazione del materiale fornito in comodato gratuito ad uso condominiale (bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) e le modalità di conferimento tenendo conto che:
 - nei giorni in cui non è prevista la raccolta esso deve rimanere all'interno degli spazi privati possibilmente non in vista onde evitare conferimenti selvaggi;
 - esso deve essere esposto in luogo pubblico secondo le modalità indicate dal calendario di raccolta;
 - tutto il materiale dovrà essere mantenuto integro, pulito ed igienizzato da parte degli utenti;

- eventuali particolari dotazioni o modalità di conferimento potranno essere autorizzate di volta in volta dal Soggetto Gestore.
- b) nel caso di particolari raccolte dedicate: conferimento presso contenitori (sacchi, cassette, bidoni, bidoni carrellati, cassonetti, ecc.) posizionati all'interno di aree recintate di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, asili, centri sociali, ecc.) o presso negozi e attività commerciali aperte al pubblico (farmacie, supermercati, ecc.) purchè appositamente autorizzate;
 - c) conferimento presso contenitori (cassonetti da 1700l, cassonetti da 1100 l, campane da 2000-3000 l, cassonetti da 240l o contenitori di altra volumetria) presso ecopiazze stradali;
 - d) conferimento presso i Centri di raccolta differenziata da parte dei soggetti autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento di Ecocentro.
3. Le modalità e le frequenze di conferimento e di raccolta sono riportate in un calendario redatto dal Comune o dal Soggetto Gestore secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. La frequenza e le modalità di svuotamento verranno resi noti agli utenti mediante:
 - affissione sugli spazi pubblici previsti (es. Albo Pretorio);
 - pubblicazione sul sito del Soggetto Gestore o del Comune;
 - gli uffici comunali competenti
 4. E' facoltà del Soggetto Gestore fornire in comodato gratuito o chiedere rimborso per i contenitori e le attrezzature a perdere fornite. In quest'ultimo caso i contenitori diverranno di proprietà dell'utente e, comunque, ne sarà il diretto responsabile. L'utente deve comunque utilizzare questo materiale solo per le operazioni di conferimento previste da questo Regolamento e identificarlo, ove previsto, con il proprio nominativo.
 5. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada e del Comune o per suo tramite del Gestore del Servizio, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
 6. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.

Articolo 17 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con raccolte stradali, oltre che presso l'Ecocentro (Centro di raccolta).
2. La raccolta differenziata stradale della carta, limitata ad alcune aree, avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi

indicati dal gestore del servizio e identificati tramite apposito adesivo. I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie idonea alle operazioni di raccolta.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi. E' facoltà del comune prevedere il numero dei lavaggi annui e la relativa disinfezione dei contenitori.

3. Il comune individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio.

Articolo 18 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale ed anche presso l'ecocentro o centro di raccolta comunale.
2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento dei contenitori in base alla quale il Comune predispone un calendario.
3. E' facoltà del Comune prevedere il numero annuo dei lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.
4. I contenitori stradali per il conferimento sono identificati tramite apposito adesivo devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza agli altri contenitori per la raccolta differenziata.
5. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande e alle Aziende in generale conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Essi potranno conferire al servizio pubblico previa sottoscrizione di apposita convenzione e fatta salva l'eventualità che possano rientrare all'interno dei criteri di assimilazione
6. Per le lastre di vetro e gli oggetti in vetro di grandi dimensioni (ad es. specchi e specchiere...) provenienti da utenze o da attività assimilate è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso l'Ecocentro

Articolo 19 - Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e lattine

La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e lattine purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con contenitori stradali, ed

anche con sistemi di raccolta domiciliare in orari e modalità predefiniti, presso l'Ecocentro dove possono essere conferiti anche gli imballaggi contaminati.

1. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del gestore del servizio.
2. La raccolta differenziata della plastica e lattine avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal comune e identificati tramite apposito adesivo.
3. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento dei contenitori in base alla quale il comune predispone un calendario.
4. E' facoltà del Comune prevedere il numero dei lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.
5. Gli utenti conferiscono gli imballaggi in plastica e lattine in specifici contenitori con aperture di adeguata luce.
6. I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza degli altri contenitori per la raccolta differenziata.
7. Il Comune si riserva il posizionamento di contenitori per la raccolta della plastica e lattine in prossimità o presso le utenze extra-domestiche grandi produttrici di contenitori per liquidi in plastica purché assimilati e autorizzati al conferimento (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.).
8. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici (anche se assimilati) che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.

Articolo 20 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari assimilati, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione assimilati, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva assimilati quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva assimilati (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
 4. La raccolta è effettuata con contenitori stradali in prossimità delle utenze e identificati tramite apposito adesivo
 5. E' discrezione del comune prevedere il numero dei lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.
 6. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti biodegradabili trasparenti, salvo diversa disposizione, e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
 7. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento dei contenitori e a esigenze di natura igienica in base alla quale il comune predispone un calendario;
 8. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, il gestore del servizio fornisce specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi;
 9. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori;
 10. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i, D.G.R.V. 766/00, come sostituita dalla D.G.R.V. 568/05 e s.m.i.), da sola o in miscela per un co-compostaggio.

articolo 21 Norme riguardanti il rifiuto secco indifferenziato raccolto con il sistema del porta a porta.

1. A ciascuna Utenza e/o convenzionata con il Soggetto gestore che ne faccia richiesta e a ciascuna Utenza saranno consegnati contenitori e attrezzatura necessaria per poter avere accesso al servizio (sacchetti, contenitori...); saranno fornite anche le indicazioni e le informazioni necessarie tramite uno o più dei seguenti sistemi:
 - a) opuscoli informativi consegnati contestualmente al materiale di cui sopra da addetto riconoscibile tramite targhetta di riconoscimento e il cui nominativo e generalità siano stati comunicati alle forze dell'ordine;
 - b) opuscoli e libretti informativi consegnati tramite il servizio postale pubblico;
 - c) ecosportello attivato dal Soggetto gestore;
 - d) messaggi audio e tele visivi;
 - e) numero verde attivato dal Soggetto gestore o numero dell'ufficio tecnico comunale competente;
 - f) altro previa comunicazione pubblica del Comune o del Soggetto gestore.
2. Tutti i sacchetti o i contenitori da impiegare sono quelli delle caratteristiche volumetriche, tecniche (es. impiego dei transponder, dimensioni, ecc..) e di colore previste dal Comune o dal Soggetto gestore ed è individuata in maniera univoca la tipologia di materiale da collocarvi; i sacchetti o i contenitori verranno forniti dal comune o dal Soggetto gestore presso gli ECOSPORTELLI o presso altro Ufficio o altra Azienda o Ente convenzionato in numero adeguato all'utilizzo della singola utenza. I contenitori da svuotare o prelevare vanno disposti su suolo pubblico nella posizione indicata da Comune o Soggetto gestore e comunque in posizione tale da non costituire pericolo per cose, animali, persone (generalmente a bordo strada) e per il traffico veicolare come previsto dal Codice della Strada; i contenitori devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell'utente.
3. Le caratteristiche cui devono rispondere i sacchetti prepagati o non da impiegare ai fini del presente regolamento sono le seguenti:
 - a) sono forniti a cura del Soggetto gestore ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 4 e litri 360 litri; **la misura standard dei sacchetti per le utenze domestiche è di 20 l**; nel caso in cui il sacchetto o i sacchetti presentino difetti, il Soggetto gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione da parte dell'utenza del sacchetto/i danneggiato/i;
 - b) i sacchetti sono forniti a ciascuna utenza e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia"; in particolare non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritti;
 - c) non sarà garantito il servizio con sacchetti di proprietà dell'utenza o sacchetti diversi da quelli forniti dal Soggetto gestore;
 - d) In caso di necessità di sacchetti da parte dell'utenza in più rispetto a quelli indicati per quelle tipologie di materiale da raccogliere solo

tramite sacchetto prepagato potrà essere consegnato all'utenza un ulteriore quantitativo di sacchetti previa individuazione e rimborso della spesa di fornitura al Comune.

4. per quanto riguarda le caratteristiche dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, valgono le seguenti disposizioni a carattere generale:
 - a) sono forniti a cura del Comune o per suo tramite del Soggetto gestore ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 6 e litri 25.000 (container da 25 mc). nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Comune o il Soggetto gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza;
 - b) i contenitori sono forniti ai sensi dell'art. 16 comma 2 a ciascuna utenza e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia"; in particolare non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritti, rispondendo in caso contrario per il danneggiamento che ne impedisca l'impiego ai fini del seguente Regolamento;
 - c) i contenitori vengono consegnati d'ufficio al momento dell'avvio del servizio oppure in seguito a richiesta dell'interessato in possesso di certificato di residenza nel Comune e su compilazione di apposito modulo. I contenitori verranno consegnati tenendo conto dei seguenti criteri standard per le utenze domestiche:
 - 50 litri per le utenze domestiche residenti e non
 - 70 – 120 litri per le attività,
 - d) non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza;
 - e) nel caso di furto il Soggetto gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furti di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza;
 - f) i contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati sul luogo indicato dal Comune;
 - g) i contenitori, in casi particolari quali, per esempio: contenitori per utenze condominiali, dei pannolini o pannoloni, contenitori autorizzati ad essere posti su suolo pubblico, possono essere dotati di chiave fornita dal Soggetto gestore su richiesta dell'utente, previa accettazione dei costi aggiuntivi della fornitura; alla cessazione dell'utenza la chiave fornita deve essere restituita;
 - h) le sostituzioni di contenitori per modifica delle volumetrie sono soggetti al pagamento di un diritto fisso a copertura dei maggiori oneri di fornitura e di pulizia dei contenitori resi;
 - i) nel caso in cui un'utenza rinunci al servizio (ad es. per trasferimento) sarà sua cura restituire il contenitore e compilare il relativo modulo di rinuncia del servizio;
 - j) nel caso in cui il servizio presso un'utenza non sia più da svolgere a causa di decesso, sarà cura del Comune provvedere tempestivamente in merito su segnalazione dell'Ufficio Anagrafe,

- recuperare se possibile il contenitore dedicato e informare il Soggetto Gestore;
- k) in deroga a quanto previsto al precedente comma a) le utenze potranno essere forniti esclusivamente dal Comune per tramite del Soggetto Gestore di contenitori diversi rispetto quelle previste dagli standard del presente Regolamento;
 - l) per la gestione dell'RSU indifferenziato vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari;
 - m) le nuove utenze potranno usufruire della gestione condominiale per le diverse frazioni del rifiuto urbano solo previa richiesta sottoscritta dalla nuova utenza o dal soggetto delegato allo scopo: il Soggetto gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate nel presente Regolamento;
 - n) in caso di evidente difficoltà da parte delle utenze domestiche condominiali di utilizzare in modo conforme alle norme previste dal presente Regolamento i contenitori a gestione condominiale di cui ai precedenti commi j) e k), il Soggetto gestore si riserva la possibilità di imporre d'ufficio la conversione della gestione condominiale dei servizi per le diverse frazioni di rifiuto urbano in gestione singola, previa comunicazione scritta al Comune o, in alternativa, a tutte le utenze, anche in deroga a quanto previsto nei successivi articoli sulla base di una standardizzazione del servizio necessaria almeno in fase preliminare.
5. Il servizio di raccolta viene garantito nelle strade comunali e/o ad uso pubblico dell'intero territorio comunale, e possono comprendere le zone sparse, entro i limiti previsti dall'articolo Articolo 8 ("Estensione territoriale dei servizi") del presente Regolamento.
 6. Il servizio di raccolta è svolto, salvo circostanze eccezionali, nei giorni lavorativi con frequenza, modalità ed orari determinati dal Soggetto gestore e riportati nell'apposito calendario; in caso di festività infrasettimanali coincidenti con i giorni di raccolta, questa sarà recuperata, in giorni prefissati anticipandola o posticipandola al primo o al secondo giorno feriale utile, come da indicazione in calendario.
 7. La raccolta differenziata porta a porta viene effettuata con servizio stradale ordinario o con servizio su chiamata a pesatura in casi particolari (es. utenze non domestiche assimilate);
 8. La pulizia delle aree nei punti ove il servizio viene svolto domiciliaramente, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica spetta al Soggetto gestore che la eseguirà direttamente ovvero tramite un appaltatore, purché il materiale sia stato conferito nei contenitori previsti da Regolamento. Nel caso in cui l'utenza abbia conferito non seguendo quelle che sono le prescrizioni (es.: rifiuti conferiti tal quale o lasciati sparsi sul territorio ecc...) verrà applicata la sanzione corrispondente dell'Articolo 97.
 9. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme ed esigenze igienico-sanitarie e le norme di

sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta senza dar luogo a perdite e sversamenti su suolo pubblico e privato.

10. Gli orari di raccolta dei rifiuti posti in area pubblica o ad uso pubblico devono concentrarsi soprattutto al mattino e comunque non prima delle ore 05:00 e non oltre le ore 14:00. Deroghe possono essere concordate con l'appaltatore, previo accordo con il Soggetto gestore e il Comune.

11. Per i condomini sotto le 30 utenze i contenitori individuali di norma saranno esposti secondo le modalità di cui all'Articolo 27 del presente regolamento. Relativamente alle realtà condominiali con un alto numero di utenze, il Condominio dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie perché all'interno dell'immobile stesso il servizio di conferimento e la raccolta siano espletati nei modi corretti. Il Condominio dovrà, altresì, disciplinare le operazioni connesse e/o propedeutiche al conferimento del rifiuto e si obbliga a far custodire le attrezzature e gli eventuali contenitori ad uso collettivo dati in comodato gratuito, a mantenerli in stato da servire all'uso convenuto, a non utilizzarli per scopi diversi e a restituirli, alla cessazione del rapporto. Il condominio risponde della perdita o dei danneggiamenti subiti dal materiale fornito. L'Amministratore o un qualsiasi condomino deve immediatamente segnalare eventuali danni subiti dal materiale. Il condominio si obbliga a mantenere tutto il materiale integro, pulito ed igienizzato, provvedendo a periodici interventi di lavaggio a propria cura ed onere. Il Soggetto gestore su richiesta ed onere del Condominio provvede ad effettuare interventi di lavaggio sui contenitori di raccolta dei rifiuti. Il Condominio assume ogni responsabilità conseguente ai danni a cose e persone, che gli automezzi che effettuano il Servizio dovessero causare durante le operazioni di svuotamento dei contenitori posizionati in area privata ad uso pubblico per effetto esclusivo di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, fosse biologiche, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di autocarri pesanti.

L'Amministratore, condominiale - coadiuvato dal Soggetto gestore per quanto concerne l'individuazione delle aree necessarie ai mezzi per effettuare le operazioni di movimentazione e scarico – segnala, anche con apposita cartellonistica, eventuali percorsi ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione per agevolare la rapidità delle operazioni di svuotamento, producendo ed esponendo in punti ben visibili, se del caso, apposita planimetria con l'indicazione dei percorsi e dei comportamenti da tenersi. I contenitori forniti dal Soggetto Gestore al Condominio devono essere gestiti dai condomini o inquilini dovranno rimanere all'interno degli spazi privati possibilmente non in vista. Nelle sole gravi situazioni di carenza di spazi condominiali e ove non sia possibile ricorrere a fornitura individuale è possibile previa autorizzazione del Soggetto gestore e dell'Amministrazione Comunale posizionare, in maniera stabile, i contenitori sul suolo pubblico od a uso pubblico. I condomini di nuova costruzione dovranno prevedere gli spazi da dedicare ai contenitori dei rifiuti.

I contenitori, a seconda della tipologia di rifiuto a cui sono preposti, salvo diversa concordata prescrizione, vanno movimentati la sera precedente il giorno di raccolta o entro le ore 05:00 del giorno di raccolta indicato nel calendario fornito. La movimentazione, eseguita dai condomini o da loro preposto, prevede il posizionamento del contenitore sul suolo pubblico o ad

uso pubblico, in un posto concordato con il Soggetto Gestore che faciliti le operazioni di svuotamento e non crei intralcio o pericolo alla viabilità. A svuotamento avvenuto si deve provvedere al tempestivo ritiro, da effettuarsi entro il pomeriggio del giorno di raccolta. E' assolutamente vietato posizionare, anche temporaneamente, i contenitori in luoghi diversi da quelli individuati per il conferimento. I condomini e/o inquilini devono conferire i rifiuti esclusivamente all'interno dei contenitori secondo le modalità impartite dal Soggetto Gestore, suddivisi per tipologia merceologica, utilizzando i contenitori assegnati, nel rispetto degli orari e dei calendari concordati. E' assolutamente vietato depositare materiale all'esterno dei contenitori. Qualora trattasi di area in cui, per le particolari condizioni o per gli accorgimenti anche di tipo tecnico adottati (ad es.: chiavi di accesso, sistemi riservati di apertura del cassonetto,...), risulti in maniera oggettiva ed inconfutabile che non vi possa essere stata l'azione irregolare di un estraneo, il Condominio sarà considerato responsabile degli eventuali conferimenti impropri dei rifiuti in essa riscontrati. Nel medesimo caso, al Condominio stesso saranno addebitate le eventuali spese conseguenti che il Soggetto Gestore dovesse sostenere per il corretto smaltimento di quanto conferito.

12. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Soggetto gestore predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato tramite la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione in duplice copia, compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza;
13. Qualora durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, (es. esposizione non conforme, rifiuto conferito non corrispondente, rifiuto abbandonato a terra...) l'operatore potrà compilare l'adesivo di segnalazione, fare eventualmente delle foto da cui risulti evidente l'identificativo del contenitore e il rifiuto improprio conferito e applicare l'adesivo sul contenitore per il quale rilevi le difformità o, in alternativa, consegnarlo direttamente all'utenza. La seconda copia dell'adesivo compilato e le foto dovranno pervenire al Soggetto gestore.
14. Nel caso di esposizione non corretta il Soggetto gestore non provvederà al ritiro in modo che l'utente provveda ad adeguarsi alle prescrizioni del presente Regolamento e alla corretta differenziazione;
15. La raccolta di rifiuti depositati a terra deve essere esplicitamente richiesto al Soggetto gestore, sarà a sua discrezione provvedere all'esecuzione del servizio e all'imputazione delle spese relative che dovranno preventivamente essere accettate dall'utente;
16. L'esposizione dei contenitori è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - a. il servizio di raccolta verrà svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'apposito calendario che ogni anno dovrà essere predisposto dal Soggetto gestore e trasmesso all'utenza dal Comune;

- b. i contenitori domiciliari dovranno essere esposti a partire dalla sera prima del giorno di raccolta indicato nel calendario di cui al punto di cui sopra e non oltre le ore 5.00 del giorno seguente; i contenitori dovranno essere mantenuti esposti fino a prelievo effettuato;
- c. i contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato; la raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal Soggetto gestori dove l'utente colloca il contenitore;
- d. i contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi;
- e. i contenitori dopo lo svuotamento devono essere riportati dall'utente entro i confini di proprietà, salvo i casi specifici concordati tra Comune e utente;
- f. il servizio è garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il concessionario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in questo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta; il proprietario e gli aventi diritti dovranno dichiarare che rinunceranno ad ogni rivalsa contro danni a cose ed oggetti in seguito all'esecuzione del servizio e provvederanno all'esecuzione degli stessi;
- g. la responsabilità inerente all'esposizione del contenitore su suolo pubblico nel giorno di raccolta é a carico dell'utente salvo cause dimostrate di forza maggiore;
- h. qualora l'appaltatore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori domiciliari, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione al Soggetto gestore, il quale provvederà a verificare tramite apparati gps installati sui mezzi se effettivamente il mezzo di raccolta non è transitato per il punto previsto, nel qual caso il disservizio dovrà essere recuperato nella giornata feriale successiva al giorno previsto da calendario. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come scioperi, interruzione completa della viabilità, pesante situazione di maltempo, ecc...
- i. il Soggetto gestore in collaborazione con il Comune può definire la tipologia standard di piazzola da realizzare presso ciascuna utenza finalizzata allo stazionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in tutte le fasi della raccolta.

articolo 22 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

1. I RUP così come identificati dalla Deliberazione 27.07.84 e successive modifiche ed integrazioni sono oggetto di conferimento separato.

Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi:

- a) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T (tossico) e/o F (infiammabile), e/o X (irritante)
Vernici, solventi, fitofarmaci ed anticrittogamici e relativi contenitori, bombolette spray di ogni tipo;

- b) batterie d'auto esauste;
- c) oli e grassi vegetali o animali esausti residui della cottura di alimenti;
- d) oli minerali residui o esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori;
- e) lampade alogene, a scarica, lampade a fluorescenza e tubi catodici;
- f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- g) pile e farmaci.

Tutti i rifiuti pericolosi di cui sopra dal punto a) al punto g) possono essere oggetto di apposita raccolta presso il centro di raccolta (ecocentro) nei giorni e negli orari di apertura e solo in presenza del personale addetto.

2. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,

sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta, ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/1997, possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito dei rifiuti indifferenziati.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 e del D. Lgs. n. 188 del 20.11.2008 e succ. mm.ii. che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

3. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, che possono essere posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie. Nel caso in cui la farmacia sia dotata di apposito contenitore deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

articolo 23 Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Assimilati

A ciascuna Utenza non domestica convenzionata con il Comune o il Soggetto gestore verranno consegnati contenitori e attrezzatura adeguata insieme con le informazioni necessarie per poter avere accesso al servizio (sacchetti prepagati, contenitori...).

Tutti i sacchetti prepagati o i contenitori da impiegare sono quelli delle caratteristiche volumetriche, tecniche (es. impiego dei transponder, dimensioni, ecc..) e di colore previste dal Comune o dal Soggetto gestore ed è individuata in maniera univoca la tipologia di materiale da collocare; i sacchetti prepagati o i contenitori verranno forniti dal comune o dal Soggetto gestore presso gli ECOSPORTELLI attivati presso il Comune, presso i Magazzini e/o Uffici comunali e a discrezione del Comune tramite un servizio appositamente istituito di consegna domiciliare del contenitore o presso altra Azienda o Ente convenzionato in numero adeguato all'utilizzo della singola utenza. I contenitori da svuotare o prelevare vanno disposti su suolo pubblico nella posizione indicata dal Comune o Soggetto gestore e comunque in posizione tale da non costituire pericolo per cose, animali, persone (generalmente a bordo strada); i contenitori devono essere riportati entro il confine di proprietà solo dopo la raccolta e a cura dell'utente. Sono previste le seguenti modalità di conferimento domiciliare per i Rifiuti Urbani non pericolosi, da parte delle Utenze non domestiche:

1. Conferimento nell'ambito del servizio base di raccolta in maniera analoga a quanto previsto per le Utenze domestiche (si veda in proposito l'Articolo 19)
2. Conferimento nell'ambito del servizio dedicato mediante l'utilizzo dei contenitori aventi una volumetria compresa tra 120 l e 25.000 l (25 mc), dotati di matricola visibile e transponder e di appositi adesivi indicanti la

- tipologia di rifiuto conferibile, con frequenza richiesta dalla singola Utenza
3. L'Utente dovrà lavare e disinfettare a propria cura e spesa i contenitori con le cadenze specifiche per ogni tipologia di rifiuto conferibile; la pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dell'utenza e degli operatori addetti ai servizi. L'utente può rivolgersi al Soggetto gestore per sapere se fornisce, su richiesta, un servizio a pagamento di lavaggio e disinfezione dei contenitori.

Articolo 24 Modalità di conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri

1. I rifiuti riconducibili alla frazione umida e secca non riciclabile prodotti all'interno dei cimiteri quali residui di fiori, addobbi, corone funebri, cere, plastiche e simili, vanno conferiti in contenitori, forniti dal Soggetto gestore, posizionati all'interno o se non possibile all'esterno delle cinte murarie del cimitero, in quantità adeguate alle necessità e suddivisi in frazione organica e frazione secca non riciclabile, così come indicato sui contenitori; eventualmente se se ne presenta la necessità, si deciderà di aver cura di raccogliere in appositi contenitori anche gli oggetti in plastica; ad ogni modo sarà esposta una adeguata cartellonistica. Sarà cura del comune individuare l'area di pertinenza dei contenitori nel rispetto dell'igiene e del decoro.
2. I rifiuti urbani cimiteriali una volta differenziati possono essere trasportati dal Gestore del pubblico servizio all'ecocentro (centro di raccolta) comunale e disposti nei contenitori appropriati.

Articolo 25 Modalità di conferimento dei Rifiuti Mercatali e manifestazioni (sagre)

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato preventivamente concordate con il Comune e gli operatori, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività

- entro 90 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate al gestore del servizio ai sensi dell'articolo 73. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.
 6. Il conferimento della frazione umida e non nell'ambito delle manifestazioni (sagre) avverrà in appositi contenitori forniti dal Comune.

Articolo 26 Modalità di conferimento dei RAEE, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti inerti

1. Le utenze domestiche devono conferire i propri rifiuti ingombranti e i RAEE presso il Centro di raccolta differenziata ovvero –laddove previsto– nel caso di acquisto di nuove apparecchiature elettriche od elettroniche, conferire il corrispondente RAEE al negoziante contestualmente all'acquisto di uno equivalente.
2. Piccole quantità di inerti come precisato da regolamento di ecocentro o da delibera di assimilazione se previsto, provenienti da attività ordinarie e straordinarie di manutenzione strettamente domestica possono essere conferiti dalla sola utenza domestica unicamente presso i Centri di raccolta differenziata;
3. Per chi fosse impossibilitato al trasporto dei rifiuti ingombranti, compresi i RAEE e i rifiuti inerti, presso i Centri di raccolta differenziata, il Soggetto gestore tramite il Comune territorialmente competente potrà istituire il servizio di ritiro a pagamento su chiamata, che verrà effettuato entro 7 giorni lavorativi dalla chiamata.

Articolo 27 Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Il Soggetto gestore può istituire servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, sostanze contenenti amianto, guaina bituminosa, lana di vetro, lana di roccia od altri rifiuti particolari.
2. Oltre ai conferimenti presso l'Ecocentro, possono essere previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, la microraccolta presso utenze domestiche di manufatti contenenti amianto.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Soggetto gestore per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e

conferimenti separati.

4. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.

Articolo 28 Obblighi dell'utente

1. La detenzione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati deve evitare la generazione di cattivi odori e di condizioni di rischio per l'igiene pubblica. E' fatto divieto agli utenti di lasciare, anche temporaneamente, i sacchetti dei rifiuti e/o i contenitori dedicati in luoghi diversi da quelli individuati per il conferimento. I contenitori utilizzati dagli utenti per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avvallo dell'Amministrazione Comunale, salvo non direttamente distribuiti da personale comunale o dal Soggetto gestore;
2. ciascun utente ha l'obbligo di eseguire la differenziazione delle cose od oggetti di cui intende disfarsi, separandoli in base alle tipologie che vengono raccolte ed avviate a successivo smaltimento/recupero da parte del Soggetto gestore; è fatto divieto all'utente di conferire le frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata;
3. gli oggetti vanno puliti e sciacquati anche grossolanamente per ridurre la possibilità di esalazioni maleodoranti;
4. ad esclusione degli oggetti in vetro e quelli che ridotti di volume possono causare situazioni di pericolo per l'ambiente e per la salute umana, gli oggetti e gli imballaggi vanno ridotti di volume schiacciandoli e comprimendoli per quanto possibile;
5. i rifiuti -ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico- devono essere conferiti negli appositi contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto; tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti; laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal comune o per suo tramite dal gestore del servizio;
6. l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti e a non forzarne il coperchio se il contenitore è fisso e dotato di apposite aperture per il conferimento;
7. Qualora i contenitori per la raccolta siano colmi, gli utenti devono conservare i rifiuti in attesa del prelievo oppure conferirli presso i contenitori corrispondenti alla corretta tipologia di rifiuto presso un'altra ecopiazzola laddove possibile; non è comunque consentito collocare sacchi che impediscano la corretta chiusura dei contenitori né depositare il rifiuto al suolo che in nessun caso deve causare contaminazione per aria, acqua, suolo;
8. Il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani e dei Rifiuti Speciali Assimilati deve essere effettuato nel rispetto delle norme dettate da questo Regolamento.

- I rifiuti vanno conferiti ai punti di raccolta suddivisi per tipologia merceologica e utilizzando unicamente i contenitori indicati e/o sacchi consegnati o approvati dal Soggetto gestore, nel rispetto degli orari e del calendario di raccolta. I contenitori e i sacchi per il servizio porta a porta devono essere conferiti in modo da rimanere il meno possibile incustoditi, nei punti concordati per il ritiro, sempre ben chiusi e nei contenitori dedicati qualora forniti. Il punto di conferimento va individuato, preferibilmente, nel punto più prossimo alle pubbliche vie e ove possibile in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale. I Calendari di raccolta verranno resi pubblici dal comune o dal soggetto gestore; potranno essere reperiti presso gli uffici comunali, presso altro ufficio appositamente designato dal comune o sul sito internet del comune o del soggetto gestore.
9. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, gli utenti o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta alla amministrazione comunale, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
 10. Per accedere al Centro di raccolta differenziata i cittadini devono essere muniti di idoneo documento come previsto dall'Articolo 54 del presente Regolamento.
 11. Tutti i tipi di rifiuti in oggetto devono essere depositati negli appositi contenitori, suddivisi per tipologia, da parte dei cittadini e devono essere esenti da materiale estraneo che ne comprometta l'eventuale recupero.
 12. Gli utenti possono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. Le operazioni di conferimento sono sospese durante la movimentazione dei compattatori, degli scarrabili e dei contenitori.
 13. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni indicate da apposite segnaletiche. Durante le operazioni di conferimento, i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le presenti norme e le istruzioni regolamentari impartite dal personale di controllo. In particolare è espressamente vietato effettuare operazione di cernita e/o di prelievo di rifiuti presso i container del centro di raccolta differenziata, l'utente non dovrà mai, in alcun modo allontanarsi dalle zone previste per il conferimento. Non è consentito l'uso di autoveicoli al di fuori degli spazi espressamente previsti.
 14. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
L'utente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni deliberatamente

- provocati dall'irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagibili tra loro o comunque non previste nella lista di cui al presente Titolo o per le quali il Centro di raccolta differenziata non sia attrezzato alla ricezione.
15. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
 16. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta
 17. I rifiuti ingombranti o voluminosi (presi singolarmente di volume superiore a 20 dm^3), non devono essere depositati nei contenitori stradali o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici, al fine di evitare che i contenitori per la raccolta differenziata stradale si riempiano troppo in fretta e che la ecopiazzola stradale sia soggetta ad abbandono improprio di rifiuti. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere al conferimento presso il Centro di raccolta comunale secondo quanto previsto al Titolo VI del presente regolamento
 18. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie o altri materiali (per es. asfalto, bitume, lana di roccia, isolante...) provenienti da lavori edili o da cantieri stradali e di costruzione in genere. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto dal presente regolamento.
 19. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.
 20. Non hanno diritto ad accedere al servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti tutti gli utenti che non hanno residenza nel Comune salvo quanto previsto al successivo comma 21.
 21. I turisti stagionali, i proprietari di seconde case in generale e i turisti sono tenuti a conferire i propri rifiuti al Soggetto Gestore secondo le tipologie previste dal presente Regolamento con particolare riguardo all'art. 21. Per particolari esigenze o per luoghi particolarmente disagiati, è possibile venga raggiunto un accordo particolare tra il Comune e le Utenze interessate che stabilirà le rispettive competenze, doveri e responsabilità in forma scritta di convenzione. In ogni caso tutti gli utenti proprietari di seconde case o i turisti in generale sono tenuti a rivolgersi presso gli uffici comunali per ricevere tutte le informazioni su come poter aver accesso al servizio e sul comportamento da tenere.
In nessun caso i soggetti di cui al titolo del presente articolo, dovranno abbandonare i loro rifiuti in suolo pubblico, con particolare riguardo a luoghi di particolare pregio ambientale come valli, corsi d'acqua, ecc... Nel caso manchi il contenitore per la raccolta dei rifiuti, questi dovranno essere comunque asportati e conferiti presso i contenitori appropriati.
Un comportamento non conforme al presente Regolamento o a specifici accordi tra utente e Comune verrà sanzionato ai sensi dell'art. 93.

Titolo 5: Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

Articolo 29 Premessa

Sono previste le seguenti modalità di raccolta:

a) Raccolta ordinaria: consiste nel ritiro dei Rifiuti suddivisi per tipologia merceologica e conferiti in base alle modalità di cui al titolo 4, attraverso il servizio domiciliare;

b) Raccolta mediante contenitori rigidi (bidoni carrellati, cassonetti, campane): consiste nello svuotamento dei contenitori rigidi posti in punti fissi di pertinenza di strutture pubbliche o private per la raccolta delle frazioni differenziate per le quali è stato istituito servizio apposito di raccolta;

c) Raccolta presso i Centri di raccolta differenziata: svuotamento dei contenitori e degli scarrabili posizionati nei Centri di raccolta differenziata;

d) Raccolta su chiamata: il Soggetto gestore si riserva di attivare un servizio a pagamento su chiamata per gli ingombranti o per particolari tipologie di rifiuti (es. rifiuti vegetali in grosse quantità)

Articolo 30 Disposizioni di carattere generale

Le frequenze di svuotamento previste da questo Regolamento possono essere modificate dal Soggetto Gestore, in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario o per esigenze di carattere operativo.

Eventuali rinvii o mancate esecuzioni per causa maggiore di determinati servizi verranno comunicati dall'ufficio comunale preposto

Articolo 31 Raccolta domiciliare

1. Tale servizio consiste nel ritiro delle frazioni, in contenitori o sacchetti, che verranno posti, a cura dell'utente, lungo il bordo delle strade, pubbliche o destinate ad uso pubblico, possibilmente in corrispondenza del limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal Comune o per suo tramite dal Soggetto gestore, concordati con l'utenza interessata e/o gli uffici tecnici comunali.
2. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dal servizio di raccolta più vicino alla loro abitazione. E' facoltà delle utenze residenti all'interno di una strada privata di richiedere l'attivazione del servizio porta a porta, manlevando il Soggetto Gestore da eventuali danni causato dal passaggio dei mezzi addetti alla raccolta. In tal caso il Soggetto Gestore, sentito il Comune per la disponibilità di spesa e qualora tecnicamente fattibile, si riserva la facoltà di attivare il servizio all'interno di tale strada privata. Previo accordo con il proprietario e/o amministratore, per ragioni di comodità e/o praticità, si potrà decidere di effettuare il conferimento anche all'interno di un'area privata e/o condominiale.
3. Gli addetti al servizio di raccolta possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. Sarà cura degli addetti del servizio, segnalare il fatto al Soggetto Gestore e posizionare accanto al rifiuto eventuali segnalazioni,

- appositamente predisposte. Analoghe segnalazioni possono essere apposte anche dal personale di vigilanza e controllo del Soggetto gestore o del comune e in caso di conferimenti non conformi e, in tal senso, il rifiuto in questione non dovrà essere raccolto.
4. L'utente si impegna a conferire i rifiuti al servizio pubblico secondo le modalità e gli orari previsti. Allo scopo farà fede unicamente il sistema gps di rilevamento installato a bordo dei mezzi integrato nel caso della raccolta del secco col sistema porta a porta col rilevamento degli svuotamenti dei contenitori effettuato col lettore a disposizione del personale. L'utente si impegna a non manomettere l'attrezzatura che ha a disposizione e a segnalare tempestivamente eventuali mal funzionamenti
 5. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante nonché di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
 6. Il servizio comprende inoltre la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni.
 7. In caso di nuove opere di urbanistica primaria e nuove lottizzazioni ricadenti su strade private, dovrà essere sempre garantita a favore del Gestore del servizio l'eventuale transito dei mezzi di raccolta dei rifiuti. A tal fine e per quanto previsto dall'Articolo 33 comma 6 del presente regolamento, le Amministrazioni comunali adeguano i propri regolamenti edilizi per tali previsioni.

Articolo 32 Raccolta mediante bidoni carrellati e cassonetti

1. Il servizio viene svolto mediante il ritiro delle frazioni, in bidoni carrellati o cassonetti, messi a disposizione dal Comune o per suo tramite dal Soggetto Gestore presso Utenze pubbliche, eventualmente presso condomini con alto numero di utenze ed in aree private di uso pubblico.
2. Il servizio comprende anche la pulizia dell'area circostante al cassonetto e/o piazzola ecologica nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni, salvo comportamenti scorretti che intervengono tra due servizi di raccolta (si consideri anche il successivo comma 3)
3. I nominativi degli utenti che adottino comportamenti scorretti deve essere tempestivamente comunicato agli uffici competenti del Soggetto Gestore e del Comune di appartenenza per i provvedimenti del caso.
4. L'utente autorizzato al conferimento mediante contenitore condominiale è tenuto a servirsi dei soli contenitori disponibili e a chiudere il coperchio; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo. All'interno dei contenitori condominiali è tassativamente escluso il conferimento da parte delle altre utenze non autorizzate.

5. La pulizia di detti contenitori è ad esclusivo carico dei condomini e dell'Amministrazione condominiale

Articolo 33 Collocazione e caratteristiche dei bidoni carrellati e cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi

1. Detti contenitori sono predisposti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
2. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utente; devono inoltre essere ubicati in modo da evitare o limitare intralci alla circolazione stradale, alla mobilità di ciclisti e pedoni, nonché disagi in genere alle persone.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di metri 10 (dieci) in orizzontale da porte e finestre.
4. Nella collocazione dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione di barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili ed anziani, assicurando in ogni caso sicurezza e praticità d'uso.
5. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole in aree pubbliche di pertinenza condominiale ovvero all'interno dell'area di pertinenza dei municipi, biblioteche, scuole pubbliche, ecc. nel caso di utenza pubblica, opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché ai fini di agevolare le operazioni di svuotamento ed asporto.
6. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui all'Articolo 2, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Eventuali canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere rese inutilizzabili entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Nel caso di interventi di attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, nel caso di realizzazione di condomini dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate aree per la raccolta dei rifiuti urbani e la relativa segnaletica, sulla base degli standard di cui al presente Regolamento e secondo le indicazioni del Comune, in relazione alle forme organizzative dei servizi adottate. Il Comune, prima di rilasciare la concessione edilizia, dovrà verificare che il richiedente, contestualmente alla presentazione del progetto, identifichi aree idonee al conferimento dei rifiuti solidi urbani. Qualora nella documentazione presentata, non fossero presenti tali aree, il Comune potrà rilasciare la concessione solamente con apposite prescrizioni a riguardo, in modo da evitare la non realizzazione delle aree, ovvero la realizzazione di aree ecologiche non idonee ai sistemi di raccolta adottati. L'amministrazione comunale potrà inoltre richiedere al Soggetto gestore, apposito parere tecnico-funzionale, relativamente alle modalità di raccolta ed alla realizzazione delle aree

ecologiche in situazioni condominiali particolari. La richiesta di parere tecnico-funzionale, sarà invece obbligatoria negli interventi che porteranno alla realizzazione di un numero superiore a 30 unità abitative, sia nel caso si tratti di un solo edificio condominiale, sia si tratti di più edifici costituenti un supercondominio.

In particolare, in linea di indirizzo, relativamente all'individuazione e al dimensionamento delle aree ecologiche per i condomini sopra le 30 unità abitative dovranno essere seguite le seguenti indicazioni nella realizzazione dei relativi progetti:

- a) Le aree ecologiche dovranno essere posizionate in area privata, ad una distanza di 10 metri in orizzontale da porte e finestre.
- b) Le aree ecologiche dovranno essere opportunamente mascherate, in modo da renderne armonioso l'inserimento con le altre opere di arredo urbano, e dovranno essere comunque accessibili dall'area pubblica, o privata ad uso pubblico per consentire un'agevole esecuzione del servizio di raccolta da parte degli operatori.
- c) Ogni area ecologica dovrà avere una profondità di almeno 110 cm al netto di eventuali siepi di mascheramento, muri di contenimento, eccetera, garantendo per ogni unità abitativa, uno spazio di almeno 0,40 metri quadrati.
- d) Le aree ecologiche, qualora si renda necessario, potranno essere dotate di cancello, in modo da renderne l'uso, esclusivo da parte dei soli residenti. In questo caso dovrà però essere concordata con il Soggetto Gestore la tipologia di chiusura da adottare, affinché non si vengano a creare interruzioni del servizio di raccolta.
- e) Nel caso di condomini realizzati con più accessi e/o vani scala, è sempre preferibile la realizzazione di un punto di conferimento per ogni accesso o vano scala, piuttosto che la realizzazione di un'unica macro area.
- f) Nel caso di complessi condominiali, a destinazione promiscua (residenziale, direzionale, commerciale, ecc.), il progettista dovrà individuare apposite aree di conferimento destinate alle sole utenze non domestiche. Nei casi di mancanza oggettiva di spazi da destinare alle utenze non domestiche, il Soggetto gestore in accordo con l'amministrazione comunale, valuterà di volta in volta la soluzione più idonea, atta a garantire un adeguato standard del servizio di raccolta rifiuti.
- g) Nell'individuare le aree ecologiche, il progettista dovrà prestare particolare attenzione alla portata degli automezzi dedicati alla raccolta rifiuti, garantendo sulle aree condominiali destinate al transito di quest'ultimi, una portata di almeno 20 tonnellate.
- h) Qualora l'area ecologica sia realizzabile esclusivamente su uno spazio privato, non direttamente accessibile dagli automezzi, il Soggetto gestore in accordo con l'amministrazione comunale, valuterà di volta in volta la soluzione più idonea, atta a garantire un adeguato standard del servizio di raccolta rifiuti.

- i) I contenitori devono essere collocati, di norma, all'interno di negozi, condomini, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi, escludendo, di norma, collocazioni su aree pubbliche, salvo deroghe in casi eccezionali, dovute a mancanza di spazi interni, decise dal Comune e dal Soggetto gestore in accordo con l'Appaltatore.
- l) Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di

impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico

Articolo 34 Raccolta della frazione secca

La raccolta domiciliare avviene secondo le modalità di cui al Titolo 4.

Articolo 35 Raccolta della frazione organica

1. La raccolta domiciliare avviene secondo le modalità di cui al precedente Titolo 4. Il servizio comporta anche la pulizia dell'area circostante al punto di conferimento nonché la raccolta di tutti i rifiuti compostabili che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche.
2. La movimentazione dei rifiuti umidi dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno, al fine di evitare qualunque tipo di percolamento.

Articolo 36 Raccolta della frazione riciclabile


1. La raccolta differenziata di vetro, lattine, contenitori di banda stagnata, carta, contenitori in plastica è effettuata con il sistema di raccolta stradale o da Centro di raccolta comunale. Si provvede alla raccolta come stabilito dal Titolo 4.
2. Le componenti del rifiuto riciclabile saranno raccolte secondo le modalità previste dal Titolo 4.
3. L'appaltatore provvede a raccogliere, comunque, anche i rifiuti riciclabili che per qualsiasi ragione dovessero spargersi al momento del travaso o depositati impropriamente dagli utenti sulle aree attorno al punto di conferimento.


Articolo 37 Raccolta della frazione vegetale

1. Potrà essere prevista la raccolta stradale della frazione vegetale nel caso di piccole quantità, comunque non superiore a 10 l a giro di raccolta, contestualmente alla raccolta della frazione organica (umido). Il Comune si riserva di attivare un servizio di ritiro domiciliare con modalità e frequenze a sua discrezione.
2. La frazione vegetale va in ogni altro caso conferita presso i Centri di raccolta differenziata, laddove sia stato attivato un servizio di ritiro di tale tipologia. Gli utenti impossibilitati al trasporto della frazione vegetale ai Centri di raccolta differenziata comunale, perché non dispongono di mezzi idonei, possono richiedere il ritiro domiciliare su chiamata nel caso in cui tale servizio integrativo sia stato attivato dal Soggetto Gestore.
3. L'utente è, in ogni caso, tenuto a conferire il rifiuto verde privo di altre impurità non compostabili e così come previsto dall'Articolo 19. In caso contrario il prodotto non verrà ritirato rimanendo a carico dell'utente i

successivi incumbenti.

Articolo 38 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi RUP

 E' cura del Soggetto Gestore provvedere allo svuotamento dei contenitori predisposti per batterie, pile e farmaci scaduti. Deve essere rigorosamente evitato il traboccamento dei contenitori per cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere a svuotamenti integrativi anche su richiesta dell'Amministrazione comunale interessata.

 Il servizio di raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T/F e altri rifiuti urbani pericolosi provenienti esclusivamente da attività domestica (solventi, coloranti, vernici, filtri, lampade a scarica, tubi catodici, componenti elettronici, oli minerali esausti, oli e grassi vegetali, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti) è svolto presso i Centri di raccolta differenziata; per i toner il servizio verrà eseguito tramite ec-box in appositi spazi pubblici. se attivato.

Articolo 39 Raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e dei rifiuti inerti

1. I rifiuti ingombranti, i RAEE ed i rifiuti inerti saranno raccolti presso i Centri di raccolta differenziata.
2. A discrezione del Comune può essere previsto un servizio di raccolta domiciliare supplementare su chiamata a pagamento. Tali interventi saranno prenotati telefonicamente al numero approntato dal Soggetto gestore e saranno effettuati entro sei giorni lavorativi dalla chiamata. In tale servizio i materiali oggetto della richiesta dovranno essere ritirati presso la soglia (al pianterreno) dell'abitazione del richiedente e comunque su suolo pubblico. L'appaltatore in presenza di una persona disabile, anziana e/o comunque impossibilitata ad alzare e/o trasportare il rifiuto ingombrante si farà carico di ritirare direttamente il materiale oggetto della chiamata.
3. I RAEE non sono inseriti nel flusso destinato allo smaltimento del rifiuto secco. Vengono raccolti presso i Centri di raccolta differenziata per il conferimento ai sistemi collettivi, come previsto dal D.Lgs. 151/2005 o ad altri impianti di recupero.

Articolo 40 Raccolta dei rifiuti Mercatali

Viene assicurata la raccolta dei rifiuti e il trasporto, in maniera differenziata, dei rifiuti mercatali prodotti dalle attività dei mercati ambulanti settimanali, anche festivi fatti salvi i principi di assimilazione e la sottoscrizione di apposita convenzione. Al termine delle operazioni di vendita l'Appaltatore provvede alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività di vendita che saranno oggetto di accordo con il Soggetto gestore e con il comune.

Articolo 41 Raccolta dei rifiuti prodotti nei cimiteri

1. I contenitori della frazione secca ed umida posti all'interno della cinta muraria di cimiteri vengono svuotati compatibilmente con gli orari di apertura del cimitero e durante i giorni prefestivi ed anche su richiesta degli uffici comunali competenti.
2. In particolari periodi (ricorrenza dei Santi, festività dei defunti e dei caduti

in guerra, Natale, Pasqua, ecc.) è prevista un'intensificazione del servizio, garantendo comunque il prelevamento nel giorno feriale antecedente la festività.

Articolo 42 Raccolta dei rifiuti speciali assimilati

1. I rifiuti speciali assimilati conferiti con le modalità previste per le utenze domestiche saranno raccolti nell'ambito dell'ordinario giro di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani.
2. I rifiuti speciali assimilati ritirati mediante bidoni carrellati, cassonetti e cassoni dedicati devono essere conferiti separatamente dai corrispondenti rifiuti urbani derivanti da utenze domestiche, in modo da consentire l'applicazione della tariffa proporzionale alla quantità e alle tipologie di rifiuti conferiti.
3. Il servizio di svuotamento per i cassonetti sarà effettuato con una frequenza che sarà concordata con l'utente, il servizio di svuotamento dei cassoni scarrabili sarà effettuato su chiamata secondo modalità stabilite dal Soggetto Gestore, dal Comune o concordate tra utente e Comune o per suo tramite dal Soggetto Gestore.

Articolo 43 Pesatura dei rifiuti Urbani Speciali Assimilati

1. Nel giro dedicato alle utenze aderenti l'appaltatore predispone mezzi dotati di idonei sistemi di pesatura e registrazione della pesata stabilendone i relativi costi. In concomitanza del servizio, per la frazione secca residua e organica all'utente dovrà essere rilasciata apposita ricevuta riportante il peso del materiale raccolto per ogni contenitore svuotato. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di pesi e misure, la taratura degli strumenti di pesatura dovrà essere verificata almeno una volta all'anno ed il certificato di taratura dovrà essere esibito su richiesta all'utente che ne faccia richiesta.
2. In caso di svuotamento di cassoni scarrabili, la pesata sarà effettuata presso l'impianto di destinazione del rifiuto o una pesa pubblica e successivamente comunicato il peso all'interessato. Su richiesta, con spese conseguenti a suo carico, l'utente può chiedere di effettuare il peso presso una pesa pubblica. Nel caso di differenza superiore o inferiore al $\pm 5\%$ tra peso registrato a destino e peso misurato, verificata la corretta taratura della pesa pubblica, si provvederà a correggere tutte le pesate precedentemente effettuate nell'ultimo anno della percentuale di differenza riscontrata

Articolo 44 Compostaggio Domestico

1. Le utenze Domestiche possono stipulare con il Comune apposita convenzione o rendere dichiarazione sostitutiva per il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).
2. Tale trattamento noto come Compostaggio Domestico va condotto nel rispetto delle indicazioni tecniche predisposte dal comune con questo

Regolamento al Titolo 8.

3. I convenzionati non hanno diritto al ritiro della frazione organica (FORSU).
4. L'adesione alla convenzione dà diritto ad una riduzione per il servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. riferita alla frazione organica. Il Comune si riserva di eseguire delle verifiche a campione sulla corrispondenza delle dichiarazioni rese dall'utente in merito all'adesione al compostaggio domestico.

Articolo 45 Raccolte svolte da Associazioni di Volontariato e con finalità benefiche

1. Iniziative di raccolte differenziate possono inoltre essere avviate anche al di fuori dello schema previsto nei precedenti articoli, e con autonomia gestionale, da Associazioni di volontariato, Parrocchie e Associazioni ambientaliste. Tali raccolte se utilizzano strutture o servizi del comune possono essere avviate solo subordinatamente alla stipula di una convenzione. Tali attività potranno essere svolte sino ad istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito secondo quanto previsto dall'art. 204, comma 1 del D. Lgs. 152/2006.
2. Le suddette associazioni dovranno tassativamente comunicare al Comune la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto. Tali dati dovranno essere disaggregati per Comune e per tipologia di materiale.

Articolo 46 Altri tipi di raccolta

Il Comune si riserva di attivare altre forme di raccolta differenziata e di affidare tali servizi anche alle Associazioni di volontariato e Associazioni ambientaliste.

Articolo 47 Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada e a quelle previste per il trasporto di rifiuti, in particolare quanto previsto dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Speciali autorizzazioni possono essere concesse dalle Amministrazioni comunali interessate per agevolare lo svolgimento di un servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, transito, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).
3. Deve essere evitato ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di liquidi o liquami, deve essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
4. L'eventuale utilizzo di un'area finalizzata al travaso dei rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri in automezzi pesanti in vista del successivo trasporto all'impianto di smaltimento e recupero deve avvenire evitando lo spandersi dei rifiuti e la produzione di miasmi e rumori molesti. Le suddette operazioni di travaso dovranno essere

inoltre effettuate al di fuori di centri storici o aree di interesse turistico. Nel corso di tali operazioni è esclusa la cernita manuale.

Articolo 48 Smaltimento dei Rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti non recuperabili viene svolto direttamente dall'Appaltatore nel rispetto delle normative vigenti.
2. Gli impianti dove avviare il rifiuto per lo smaltimento sono quelli indicati dalla autorità competente

Articolo 49 Recupero dei Rifiuti

Per il recupero dei rifiuti il Soggetto Gestore può servirsi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalle competenti autorità, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Titolo 6: Centri di Raccolta Differenziata.

Articolo 50 Premessa

1. Per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di "raccolta differenziata" il Comune gestisce un Centro di raccolta differenziata sul proprio territorio. Tale centro va inteso come luogo di conferimento separato e diretto, da parte dei cittadini utenti e per l'ulteriore selezione e valorizzazione dei materiali riutilizzabili, delle frazioni dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati. Il Centro di raccolta differenziata è una zona recintata e presidiata, dotata di appositi contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti.

2. Il Centro di raccolta differenziata è autorizzato dal Comune dal punto di vista urbanistico-edilizio e operativo ai sensi del D.M.A. 8 aprile 2008 aggiornato dal D.M.A. 13 maggio 2009 e succ.mm.ii. e integrazioni.

Articolo 51 Accesso ai Centri di raccolta differenziata

1. Il servizio di conferimento dei soli rifiuti riciclabili presso i Centri di raccolta differenziata è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.

2. Possono accedere ed usufruire del Centro di raccolta differenziata:

- a) le utenze domestiche residenti nel Comune;
- b) i soggetti espressamente e formalmente autorizzati dal Comune nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 52 Rifiuti ammessi

Le utenze domestiche possono conferire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Titolo e qualora il Centro di raccolta differenziata sia attrezzato e regolarmente autorizzato ed abbia istituito il relativo servizio ai sensi della normativa vigente per il conferimento, le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F;
- b) accumulatori d'auto esauste;
- c) oli e grassi vegetali o animali esausti residui dalla cottura degli alimenti;
- d) oli minerali esausti per autotrazione;
- e) lampade alogene a scarica e tubi catodici;
- f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- g) rottami ferrosi e metalli;
- h) carta e cartoni;
- i) rottami di vetro, lattine e contenitori in banda stagnata;
- j) sfalci d'erba, ramaglie e scarto verde in generale;
- k) RAEE;
- l) piccole quantità di inerti;
- m) stracci e tessuti in genere;
- n) contenitori in plastica e plastiche varie;
- o) rifiuti ingombranti;
- p) legno;
- q) plastiche non da imballaggio;
- r) altri rifiuti individuati dal Comune.

Articolo 53 Calendari di apertura

I rifiuti possono essere conferiti solamente nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune ed esposti all'ingresso dei Centri di raccolta differenziata. Il Comune si impegna a dare ampia pubblicità di detti calendari. Il Comune si riserva di modificare temporaneamente il calendario di apertura, dandone comunicazione preventiva all'utenza interessata e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro stesso.

Articolo 54 Modalità di conferimento

1. L'utente ha accesso al Centro di raccolta differenziata in quanto residente o proprietario o utilizzatore di una unità immobiliare nel Comune.
2. L'addetto al servizio ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia individuato richiedendone i documenti, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti da questo Titolo o in difformità alle norme del presente Regolamento. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di raccolta differenziata di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte dell'addetto responsabile.
3. Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni dei responsabili della vigilanza e le segnaletiche presenti all'interno del centro e nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione del comune. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni scarrabili o dei contenitori a tenuta a cura dell'utente o, nel caso in cui ciò comporti l'impiego di apparecchiature di travaso, a cura degli addetti autorizzati del Centro di raccolta differenziata. Qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. In questo senso l'utente deve evitare spargimenti e spandimenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di scarico.

4. L'eventuale verifica del peso (quantità) e della qualità del materiale conferito spetta unicamente al personale addetto, il quale ha l'obbligo di annotare questi dati nel quaderno del Centro di raccolta differenziata. L'Utente ha diritto al conferimento presso i Centri di raccolta differenziata di quantità di rifiuti pari al massimo ad un metro cubo per ogni singola tipologia, oppure limitatamente alle quantità massime previste dal regolamento del Centro di Raccolta differenziata, ciò al fine di garantire disponibilità volumetrica anche alle altre utenze conferenti ai Centri di raccolta differenziata. Conferimenti di volumetrie superiori di rifiuti saranno respinti per la parte eccedente oppure a discrezione del Comune verrà imputato un onere di conferimento maggiore all'utente.
5. Il Comune si riserva di avviare un sistema di pesatura per riconoscere premi od altri incentivi per le utenze domestiche che dimostrino di conferire notevoli quantità di frazioni riciclabili selezionate.
6. Il Comune provvede a stipulare assicurazioni a copertura di eventuali danni causati e/o subiti dagli e/o agli utenti che frequentano i Centri di raccolta differenziata.

Articolo 55 Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali

Il Comune si riserva di attivare un servizio di raccolta dei rifiuti vegetali presso il centro di raccolta differenziata.

Nel qual caso il servizio verrà svolto secondo le linee guida di seguito indicate:

- i rifiuti vegetali vanno conferiti negli appositi contenitori dedicati.
- I rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume.
- È consentito l'uso di sacchi in plastica e di materiale plastico in genere per sigillare e contenere i rifiuti ma gli stessi dovranno essere liberati, a cura dell'utente, da qualsiasi involucro prima di essere immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.

Articolo 56 Conferimento dei Rifiuti Ingombranti e dei RAEE

1. I rifiuti ingombranti e i RAEE devono essere conferiti al Centro di raccolta differenziata direttamente a cura dei cittadini utenti i quali devono provvedere anche a depositare i rifiuti negli appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l'aiuto degli addetti autorizzati.
2. I rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di dimensione e, per quanto possibile, dovranno essere asportate le parti metalliche e le altre frazioni non compostabili.
3. Chi fosse impossibilitato al trasporto dei rifiuti ingombranti può usufruire del servizio di ritiro domiciliare su chiamata a pagamento, se attivato dal Comune.

Articolo 58 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

I RUP possono essere conferiti al Centro di raccolta differenziata a cura direttamente dei cittadini. L'accettazione di batterie d'auto, olio esausto e di prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli di pericolosità è ammessa purché essi provengano esclusivamente da utenze domestiche.

Articolo 59 Conferimento di altri rifiuti

1. I rifiuti raccolti in occasione di campagne di pulizie di aree di particolare valore paesaggistico e ambientale, raccolte benefiche (per i soli rifiuti non avviati a recupero), ecc. potranno essere depositate nel Centro di raccolta differenziata per il solo tempo necessario al conferimento agli impianti di smaltimento previo stipula di esclusiva concessione con il Comune. Il deposito di tali rifiuti divisi per tipologia dovrà avvenire a norma di legge e dovrà essere separato dai contenitori destinati al deposito/stoccaggio dei diversi materiali.
2. I rifiuti rinvenuti in stato d'abbandono su aree pubbliche o private soggette a uso pubblico se della tipologia raccolta presso il Centro di raccolta possono essere solo eccezionalmente depositati presso i Centri di raccolta differenziata, in luogo presidiato, accessibile al solo personale di controllo autorizzato.

Articolo 60 Obbligo del personale di controllo e gestione

1. Il personale incaricato alla custodia e alla gestione del Centro di raccolta differenziata è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle presenti norme e delle direttive o istruzioni impartite dagli uffici competenti.

In particolare il personale è tenuto a:

- curare l'apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prestabiliti;
- essere costantemente presente durante l'apertura del Centro di raccolta differenziata;
- fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al Centro di raccolta differenziata tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse;
- curare che il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle ditte autorizzate, siglando e consegnando al Soggetto gestore il formulario di identificazione dei rifiuti rilasciato dai trasportatori;
- provvedere alla tenuta presso il centro di raccolta (laddove non sia possibile una tenuta presso altra/e sede/i) di formulari e bolle ecologiche se obbligatori nonché delle "Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta" (ai sensi del D.M.A. 8 aprile 2008 aggiornato dal D.M.A. 13 maggio 2009) dei conferimenti, alla registrazione giornaliera delle operazioni di carico e del Registro di scarico se ancora previsto, qualora il Soggetto gestore non effettui tali incombenze direttamente;
- segnalare al competente ufficio ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
- curare che, nei casi previsti dalle presenti norme, esclusi i privati, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita dichiarazione e, in questi casi, verificare l'accettabilità del materiale

consegnato;

- coadiuvare ed assistere i cittadini nel conferimento, manovrando se necessario le apparecchiature di travaso;
- verificare la capienza residua dei contenitori, trasmettendo a fine giornata prospetto indicante il grado di riempimento dei contenitori;
- verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture del Centro di raccolta differenziata (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, ecc.).

Articolo 61 Responsabilità del Comune

1. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose qualora questi derivino da comportamenti dell'utente non rispettosi delle indicazioni e delle modalità di conferimento specificate in questo Titolo e/o riportate sull'apposita cartellonistica all'ingresso del Centro di raccolta differenziata.

Titolo 7: Norme e Servizio di Nettezza Urbana. Gestione dei Rifiuti da Spazzamento

Articolo 62 Oggetto del Servizio di Nettezza Urbana

Formano oggetto del Servizio di Nettezza Urbana le seguenti attività:

- a) spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade ed aree di competenza, piste pedonali, piste ciclabili, marciapiedi, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico;
- b) pulizia caditoie stradali;
- c) pulizia e lavaggio delle aree mercatali;
- d) manutenzione e svuotamento cestini porta rifiuti;
- e) asporto carogne di animali e ritiro animali feriti o abbandonati;
- f) diserbaggi e asporto erba spontanea in aree pubbliche.

Articolo 63 Spazzamento meccanizzato e/o manuale delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto sulle aree interessate al servizio specificate al comma successivo.

2. Lo spazzamento deve interessare:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti, i percorsi ciclabili e qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus, i parchi e le aree verdi di uso pubblico.

3. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente

e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.

4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali facendo anche attenzione a non danneggiare il manto stradale.

5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

6. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

Articolo 64 Pulizia caditoie stradali

1. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche esistenti lungo le vie, piazze e viali devono essere mantenute libere e sgombre da qualsiasi materia in modo da assicurare il libero scolo delle acque stesse. Potrà essere prevista la possibilità di pulizia anche all'interno della condotta stradale che collega le varie caditoie nonché la pulizia delle caditoie o altre strutture dei sottopassi stradali. Il Comune assicura almeno una volta all'anno la pulizia delle caditoie stradali. Tale servizio deve prevedere lo spurgo di fango, ghiaia o di altri rifiuti accumulatisi.

2. Il trasporto all'impianto di smaltimento, in modo separato, del materiale di risulta è a cura dell'Appaltatore che è anche responsabile degli eventuali danni arrecati nell'esecuzione del servizio, sia alle grate che ai manufatti accessori.

3. Per l'effettuazione di tale servizio l'appaltatore deve essere iscritto, ai sensi della Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali n. 4670/ALBO/PRES del 29 luglio 2004, rispettivamente:

- alla Categoria 1 per la pulizia esterna delle caditoie (CER 20 03 03);
- alla Categoria 4 per la pulizia interna alla condotta stradale (CER 20 03 06 o 20 03 04).

Articolo 65 Svuotamento cestini porta rifiuti

1. Durante gli orari di svolgimento dello spazzamento manuale è svolto anche il servizio di manutenzione e svuotamento dei cestini porta rifiuti effettuato mediante la sostituzione dei sacchi a perdere.

2. La dotazione comunale dei cestini porta rifiuti già collocati, potrà essere incrementata nel numero dalla Amministrazione comunale in accordo con il Soggetto Gestore o modificata nella collocazione al fine di prevenire la formazione di sporco sul suolo.

3. La periodicità del servizio sarà concordata con l'Amministrazione comunale interessata.

Articolo 66 Pulizia e lavaggio aree mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area

pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulita l'area di loro pertinenza, raccogliendo i rifiuti secondo le modalità stabilite dal comune, sentita l'amministrazione comunale, nel presente Regolamento.

2. Alla raccolta dei rifiuti seguirà lo spazzamento manuale e/o meccanizzato delle aree interessate dalle attività mercatali, dovranno in particolar modo essere lavate e deodorizzate le aree adibite a pescheria.

Articolo 67 Asporto di carogne di animali

1. Il Comune provvede ad effettuare l'asporto delle carogne di animali domestici e non, giacenti sul suolo pubblico, secondo le modalità stabilite dalla ASLL U.L.S.S. competente e nel rispetto della normativa vigente. Potrà essere previsto anche la possibilità di asporto di animali trovati su fossati o griglie irrigue.

2. Il Comune provvede ad attivare un servizio per il soccorso di animali feriti e abbandonati che sostino in luogo pubblico. L'animale, qualora non fosse possibile risalire immediatamente al proprietario, verrà consegnato alla ASLL U.L.S.S. di competenza.

Articolo 68 Estirpazione erba spontanea in aree pubbliche

Il comune assicura la rimozione per estirpazione o diserbo mediante l'uso di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, delle erbe spontanee da strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico. Sarà cura dell'Appaltatore adottare tutte le precauzioni necessarie per non arrecare con le attività in oggetto, danni a persone, animali e cose.

Articolo 69 Divieti ed obblighi degli Utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. E' vietato a chiunque abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi natura ed in qualsiasi quantità e imbrattare il suolo pubblico. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal Titolo 4 oppure utilizzando i contenitori predisposti dal Comune (cestini porta rifiuti, ecc.).
2. Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi.
3. Chi svolge operazioni di carico e scarico e trasporto di materiali e merci di qualsiasi natura deve provvedere, qualora necessario, alla pulizia del suolo pubblico e all'asporto di quanto eventualmente rimasto a terra. In caso l'interessato non intenda oppure non possa provvedere alla pulizia questa è effettuata dall'Appaltatore, previo pagamento della spesa sostenuta dall'Appaltatore ed irrogazione della sanzione Amministrativa ai sensi di legge e del presente Regolamento.
4. Chi effettua attività agricole, commerciali e industriali o relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

5. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea .
6. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3, 4 e 5 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, in conformità al regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime nonché alla manutenzione delle aree verdi in virtù del principio di pubblica utilità e di buon vicinato ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 6, 7, 8 e 9 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo 70 Aree occupate da Pubblici Esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e i chioschi stagionali e simili, debbono provvedere alla costante pulizia delle aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve

risultare pulita.

Articolo 71 - Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.
3. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Articolo 72 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese che a seguito di permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente svolgono lavori edili, durante i quali vengano prodotti rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno provvedere al loro smaltimento negli impianti autorizzati mentre gli utenti che eseguono piccoli lavori in proprio potranno conferire modeste quantità di detti rifiuti, non superiori a kg 100 per conferimento e per giorno, presso il centro di raccolta comunale se tale servizio è stato attivato.

Articolo 73 Aree occupate da Spettacoli Viaggianti, Feste e Manifestazioni in genere

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali oltre

ad applicarsi quanto previsto dall'Articolo 26 del vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa, i promotori e/o gestori devono provvedere a tenere la costante pulizia dei luoghi.

2. Ai gestori e/o promotori saranno forniti a cura del Comune o per suo tramite dal Soggetto Gestore, previo apposito accordo rispondente alle necessità dei predetti soggetti con il Comune, cassonetti del secco e contenitori appositi per la raccolta differenziata in numero sufficiente, da posizionare secondo le modalità preventivamente concordate.

3. Il Soggetto gestore garantisce il potenziamento del Servizio durante il periodo di svolgimento e al termine delle manifestazioni; sarà cura degli organizzatori informare per tempo il Soggetto gestore nel caso in cui si rendano necessari svuotamenti ulteriori.

4. Per le iniziative aventi rilevanza sociale-culturale in ambito comunale, comunque patrocinate dall'Amministrazione comunale, i gestori delle medesime iniziative possono adottare, in accordo con l'Amministrazione comunale, misure o comportamenti tesi ad obiettivamente utilizzare per lo svolgimento delle loro attività, determinati materiali riciclabili o riusabili, anziché destinati allo smaltimento, ovvero che promuova un effettivo recupero del materiale di cui trattasi.

Articolo 74 Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate dalle Amministrazioni comunali per la sosta dei nomadi è istituito uno specifico servizio di raccolta secondo gli indirizzi operativi dettati dalla medesima Amministrazione.

2. Sarà cura degli operatori comunali o del Soggetto gestore, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ripulire e bonificare le aree pubbliche o ad uso pubblico precedentemente occupate da nomadi o altri soggetti non autorizzati e per soste inferiori alle 48 ore.

Articolo 75 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recitati e non devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre tenerli sgombri da rifiuti abbandonati anche da terzi e curarne il decoro, la manutenzione e lo stato di conservazione ed efficienza.

Articolo 76 Asporto di scarichi abusivi su suolo pubblico

1. Qualora avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il personale comunale e il personale dipendente dell'appaltatore segnaleranno tutti gli elementi utili di propria conoscenza per accertare l'identità degli autori i quali, ove individuati, oltre alle sanzioni di cui all'Articolo 97 del presente regolamento dovranno provvedere all'asporto dei rifiuti, e a destinarli secondo le indicazioni del Comune.

2. Nel caso di impossibilità nell'individuazione degli autori di abbandono di rifiuti il Comune provvederà comunque alla loro rimozione e recupero e/o smaltimento evitando ulteriore pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica.

Articolo 77 Servizi accessori ed integrativi

1. I servizi oggetto del presente articolo comprendono:

a) deaffissioni di manifesti e cancellazioni scritte; per l'esecuzione del servizio sono adottate tecniche appropriate al fine di non compromettere o danneggiare le parti su cui ricadono le scritte medesime;

b) lavaggio di superfici di particolare pregio;

c) lavaggio e disinfezione delle fontanelle, dei servizi igienici, dei sottopassaggi e dei portici di uso pubblico;

d) raccolta e asportazione delle foglie durante il periodo autunnale; tale servizio verrà svolto da operatori con l'ausilio di idonee attrezzature.

2. I costi per l'esecuzione dei servizi in oggetto e per lo smaltimento dei rifiuti risultanti ricadono sull'Amministrazione comunale interessata.

Articolo 78 Smaltimento/recupero dei rifiuti

1. Lo smaltimento/recupero dei Rifiuti provenienti dalle operazioni di cui al presente titolo, in caso non ne venga individuato l'autore, sarà a cura del Soggetto gestore o degli operai comunali e a carico delle Amministrazioni comunali.

Titolo 8: Compostaggio Domestico

Articolo 79 Obblighi per l'utente

1. L'utente è tenuto:

- ad avviare a recupero in proprio e a mezzo compostaggio domestico esclusivamente la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente, oltre a piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie, ecc.;

- a smaltire in proprio il materiale prodotto dal compostaggio domestico e comunque compatibilmente con le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei R.S.U. del Comune di residenza;

- a liberare il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto;

- ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità;

- a tener il composte a una opportuna distanza dalle abitazioni vicine e a curare il corretto funzionamento del processo di compostaggio e ad evitare emissioni maleodoranti.

Articolo 80 Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna:

- a riconoscere la riduzione in TARSU o TIA per chi pratica il compostaggio con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di adesione alla

convenzione ovvero di attivazione dell'attività di compostaggio domestico;

- a verificare eventuali irregolarità connesse con la convenzione in oggetto;
- a promuovere serate informative di incontro con la cittadinanza al fine di favorire il compostaggio domestico come pratica di gestione dei R.S.U.;
- ad effettuare, per quanto possibile, sopralluoghi presso gli utenti che ne facciano richiesta al fine di consigliare loro le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti dall'uso del compostaggio domestico.

Articolo 81 Esclusioni dall'adesione al compostaggio domestico

Sono escluse dall'attività di compostaggio domestico:

- le utenze non domestiche;
- le utenze domestiche che non dispongono di un'area idonea ovvero che non dispongono di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare; tale superficie andrà dichiarata mediante autocertificazione nel modulo di adesione.

Articolo 82 Modalità di svolgimento del compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'Utente.

2. L'Utente che aderisce al compostaggio domestico deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo Titolo evitando espressamente di introdurre materiale non compatibile ed ogni altro genere di rifiuto non degradabile; al fine di favorire il processo, il materiale organico va mescolato con una sufficiente quantità di materiale di struttura (ramaglie, frammenti di legno, ecc.) e movimentato con regolarità al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni anaerobiche.

Articolo 83 Modalità di adesione

1. L'utente che intenda aderire al compostaggio domestico deve autocertificare il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede del Comune o presso l'Ufficio comunale incaricato.

Articolo 84 Controlli

Il personale comunale sottopone l'utenza convenzionata ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'esistenza dei presupposti che consentono di ottenere i relativi benefici tariffari.

Articolo 85 Uso improprio

L'uso improprio, o comunque difforme dalle modalità e dalle condizioni previste da questo Regolamento o successivamente introdotte dal Comune è vietato e comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione economica nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa nelle misure previste dall'Articolo 93 del presente Regolamento.

Articolo 86 Durata

1. Dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione l'utente è tenuto ad ottemperare alle modalità operative fino a disdetta o a revoca.
2. L'utente che non intenda più operare il compostaggio domestico deve comunicare tale decisione al Comune mediante domanda in carta semplice da consegnare direttamente all'incaricato del Comune o per suo tramite del Soggetto gestore presso il Comune di residenza; l'utente potrà usufruire del servizio di raccolta del rifiuto umido.

Articolo 87 Cattivo funzionamento del processo di compostaggio

Qualora si presenti la necessità non altrimenti evitabile, di smaltire per cattivo funzionamento del processo tutta o parte del materiale organico avviato al compostaggio, il convenzionato in seguito ad accordo con il Comune può consegnare al servizio pubblico di raccolta stradale detto materiale previo pagamento di una cifra di € 20,00 (venti).

Articolo 88 Smaltimento della frazione vegetale

1. L'adesione al compostaggio domestico comporta l'automatica esclusione dal servizio di ritiro stradale della frazione vegetale (erba, sfalci da potature, ramaglie, ecc.) laddove attivata
2. Qualora l'utente si trovi a dover conferire maggiori quantità della frazione vegetale (erba, sfalci da potature, ramaglie, ecc.) di quanto il proprio compostaggio possa smaltire, potrà farlo solamente attraverso il Centro di raccolta differenziata nel caso in cui sia stato attivato il ritiro di questa tipologia di materiale.

Articolo 89 Varie

Il Comune si riserva di valutare particolari richieste da parte di utenti che intendessero comunque attuare il compostaggio domestico anche se non rientranti nelle categorie previste da questo Regolamento (ad esempio il compostaggio condominiale); tali richieste vanno opportunamente giustificate e spedite in carta semplice al Comune.

Titolo 9: Validità del Regolamento, Divieti, Controlli e Sanzioni.

Articolo 90 Efficacia e Pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.
2. Copia del presente Regolamento sarà inoltrata per l'affissione all'albo del Comune.
3. Sarà inoltre fatto conoscere a tutte le utenze interessate attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune.

Articolo 91 Vigilanza

1. Il Soggetto Gestore, tramite personale incaricato con qualifica di P.G. avente giurisdizione sul territorio del Comune e/o avvalendosi anche della Polizia

Locale, svolge tutte le funzioni relative al controllo della gestione dei servizi dei rifiuti, come disciplinati dalle vigenti norme e dal presente Regolamento e adotta tutte le misure idonee ad evitare danni e pregiudizi a soggetti e cose nello svolgimento delle attività di competenza.

2. Il personale comunale con qualifica di P.G. avente giurisdizione sul territorio del Comune, nell'espletamento del servizio di vigilanza ai sensi del presente articolo e con particolare riguardo al comma 3, ha funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

3. Il personale comunale incaricato, con qualifica di P.G. avente giurisdizione sul territorio del Comune ha l'obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia all'Autorità Giudiziaria, in ordine ad ogni notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

4. Chiunque sia il produttore del rifiuto o di parte del rifiuto abbandonato o lasciato fuori dagli appositi contenitori è soggetto a sanzione ai sensi del presente regolamento, anche se non direttamente responsabile dell'atto illecito. Infatti il produttore del rifiuto ne è responsabile fino al momento del corretto recupero e/o smaltimento.

5. Nel caso di abbandono di rifiuti, il personale comunale incaricato, provvederà a segnalare alla polizia locale, alla vigilanza provinciale e/o soggetti con qualifica di P.G. avente giurisdizione sul territorio comunale il luogo del ritrovamento e cercherà di risalire al responsabile tenendo conto di ogni elemento utile allo scopo, allegando alla sua segnalazione in forma scritta anche idonea documentazione fotografica. Tutta la documentazione sarà trasmessa alla polizia locale e non può essere divulgata se non previo consenso diretto interessato; detta documentazione servirà unicamente allo scopo di far rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e comunitarie in materia, secondo il principio che "chi inquina paga" e secondo il principio del decoro e salubrità degli spazi pubblici.

6. Il Comune potrà avvalersi di sistemi di videosorveglianza allo scopo di individuare, per il tramite dei soggetti autorizzati dalla legge, gli autori di reati di danneggiamento o altre fattispecie penalmente rilevanti (es. abbandono di rifiuti pericolosi, ecc..) Il sistema di videosorveglianza dovrà rispettare le prescrizioni in materia del Garante per la protezione dei dati personali.

7. Nell'ambito di una leale e fattiva collaborazione con la Provincia e con i Comuni, al fine di garantire una più compiuta tutela ambientale e/o igienico-sanitaria del territorio interessato dal servizio di gestione dei rifiuti, i dipendenti comunali o i dipendenti del Soggetto Gestore signaleranno tempestivamente alla vigilanza provinciale e/o alla competente Polizia Locale ogni illecito punibile con una sanzione amministrativa.

8. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e ss. della Legge n. 689 del 1981 per tutte le sanzioni amministrative per le quali una specifica disposizione di legge non stabilisca

altrimenti.

Articolo 92 Divieti

Sono vietati tutti i comportamenti non attinenti a quanto precisato nei vari Titoli di questo Regolamento. Sono in particolare vietati:

a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori sia pubblici che in comodato gratuito dal Soggetto Gestore o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso i centri di raccolta differenziata;

b) l'esposizione di sacchetti e/o di contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;

c) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi il conferimento di rifiuti tal quali non differenziati, l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro;

d) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, l'asportazione di parti e componenti (coperchio, ruote, trasponder...), nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;

e) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;

f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, in particolare il conferimento di rifiuti tal quali non differenziati;

g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;

i) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;

j) la collocazione delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori adibiti alla raccolta, sia del rifiuto differenziato, sia del secco non differenziato;

k) il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;

l) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;

m) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

n) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.

o) Presso i Centri di raccolta differenziata è vietato:

- l'abbandono di rifiuti all'esterno dei Centri di raccolta differenziata stessi;
- l'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
- il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- il conferimento di rifiuti speciali;
- il danneggiamento delle strutture dei Centri di raccolta differenziata stessi.

Articolo 93 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente Regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge statale e/o regionale in materia.
2. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, inserito dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Nel successivo comma 3, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni, ad opera dell'Ufficio di Polizia locale o delle guardie ambientali incaricate dal dal Soggetto gestore.
In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, compreso il conferimento di rifiuti al fuori delle ecopiazze, si adottano le sanzioni previste dal presente regolamento comunale in quanto trattasi di violazione del decoro e della salubrità dell'ambiente pubblico.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento in ordine alla raccolta differenziata dei RSU e RSA si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

Articolo 92 lett. a) Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti dai contenitori di raccolta.....da 25,00 € a 150,00 €

Articolo 92 lett. b), c), f), g), h) e j), art. 18 comma 5 e art. 19 comma 8
Uso improprio dei contenitori per la raccolta compreso l'esposizione in orari e giorni diversi da quelli stabiliti, il conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti e il conferimento al di fuori degli appositi contenitori anche a seguito di accertamento successivo al fatto.....da 25,00 € a 150,00 €

Articolo 92 lett. d) ed e) Spostamento dei cassonetti e sosta di veicoli nei spazi di manovra degli stessi.....da 25,00 € a 150,00 €

Articolo 92 lett. i) Combustione di rifiuti.....da 25,00 € a 500,00 €

Articolo 92 lett. K) e Articoli 71, 72 73, 74 Imbrattamento del suolo pubblico o adibito a uso pubblico.....da 25,00 € a 500,00 €

Articolo 92 lett. L) Conferimento al servizio o abbandono su

area pubblica, ecc. di animali morti..... da 25,00 € a 150,00 €

Articolo 92 lett. M) Conferimento al servizio di Rifiuti speciali non pericolosi non assimilatida 25,00 € a 250,00 €

Articolo 92 lett. M) Conferimento al servizio di Rifiuti speciali pericolosi non assimilatida 50,00 € a 500,00 €

Articolo 92 lett. N) Danneggiamento delle strutture del servizio pubblicoda 25,00 € a 150,00 €

Articolo 92 lett. O) Comportamento difforme al Regolamento vigente nei Centri di raccolta differenziata.....da 25,00 € a 150,00 €

Articolo 90 Difformità nello svolgimento del compostaggio domestico da parte di utenti usufruenti della riduzione tariffaria.....da 25,00 € a 150,00 €

Articolo 28 comma 1 Mancato avallo dell'Amministrazione comunale dei contenitori impiegati dalle utenze.....da 25,00 € a 150,00 €

Articolo 28 comma 2 Conferimento di frazioni merceologiche differenziabili nei contenitori del secco non differenziato....da 50,00 € a 300,00 €

Articolo 28 comma 4 Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti che possono essere schiacciati, piegati.....da 25,00 € a 150,00 €

Articolo 28 comma 6 coperchio dei contenitori lasciato aperto o forzato laddove fisso:..... da 50,00 € a 300,00 €

Articolo 28 comma 9 spostamento, manomissione, rottura o insudiciamento dei contenitori dei rifiuti urbani, affissione di manifesti o di scritte non autorizzate:.....da 25,00 a 150,00 €

Articolo 28 comma 12 presenza degli utenti nell'area di manovra dei compattatori, degli scarrabili e dei mezzi operatori:.....da 25,00 a 150,00€

Articolo 28 comma 15 fosse non ammesse per la conservazione temporanea:..... da 25,00 a 150,00€

Articolo 28 comma 16 parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta:..... da 25,00 a 150,00€

Articolo 28 comma 18 deposito all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie o altri materiali (per es. asfalto, bitume, lana di roccia, isolante...) provenienti da lavori edili o da cantieri stradali e di costruzione in genere:.....da 50,00 a 300,00 €

Articolo 28 comma 19 utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura:..... da 50,00 a 300,00 € oltre a sanzioni specifiche previste dal soggetto gestore delle fognature.

Articolo 28 comma 20 conferimento dei rifiuti da parte di utenti che non hanno residenza nel Comune:.....da 50,00 a 500,00 €

Articolo 33 comma 9 divieto di realizzare canne di convogliamento e mancata chiusura di quelle esistenti:.....da 75,00 a 450,00 €

Articolo 40 Abbandono dei rifiuti mercatali da parte dei venditori o mancata sottoscrizione delle convenzioni:..... da 50,00 a 300,00 €

Mancato rispetto da parte di gestori di attività private, nomadi di non imbrattare suolo, strade, marciapiedi e luoghi pubblici:..... da 50,00 a 400,00 €

Altre violazioni non contemplate dalle precedenti voci.....da 25,00 € a 150,00 €

Le sanzioni sono espresse in Euro

Titolo 10: Carta di Qualità dei Servizi

Articolo 94 Premessa. Principi fondamentali

In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del Servizio deve dotarsi di una Carta di Qualità dei Servizi dandone adeguata pubblicità agli utenti

1. La Carta di Qualità dei Servizi si prefigge di elevare e migliorare il livello dei servizi ambientali garantendo il controllo delle attività svolte e il colloquio continuo con l'utenza. Essa si applica a tutte le attività di cui al presente Regolamento ed in particolare:

- raccolta e trasporto di rifiuti urbani, urbani pericolosi, speciali assimilati;
- raccolta differenziata, selezione e riciclaggio;
- pulizia stradale sia meccanizzata che manuale.

2. Il Comune, nell'obiettivo dell'efficienza, garantisce, nell'espletamento delle attività, il rispetto dei principi considerati prioritari per i servizi pubblici:

- eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti;
- imparzialità nell'erogazione del servizio;
- continuità e regolarità delle prestazioni;
- diritto di scelta dell'utente tra i diversi soggetti che possano erogare i servizi;
- partecipazione dell'utenza alla prestazione del servizio;
- efficienza,efficacia, economicità e trasparenza;

Il Comune si prefigge di adeguare le strutture operative, i mezzi tecnici, le tecnologie impiegate e l'organizzazione gestionale per migliorare l'efficienza del servizio.

3. Il Comune si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di legge, a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscono l'ottemperanza e a garantire la costante evoluzione delle attività svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge o alle nuove normative.

4. Il Comune si impegna a rispettare l'Ambiente nell'esercizio dei servizi offerti ed a garantire la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente minimizzando gli impatti delle attività svolte, in particolare attraverso la riduzione dei quantitativi dei rifiuti da smaltire e della loro pericolosità e la promozione di iniziative per ogni forma di raccolta separata e di recupero di materiali ed energia.

5. Il Comune garantisce la adeguata partecipazione dell'utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti. L'utente ha diritto di accedere alle informazioni inerenti alle prestazioni che lo riguardano, di presentare relazioni ed istanze, di produrre memorie e documenti, di formulare osservazioni o suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Articolo 95 Strumenti standard di qualità del servizio

1. I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il Comune è determinato ad osservare sono:

- Continuità e regolarità del servizio;
- Tutela dell'ambiente;
- Formazione del personale;
- Procedure di comunicazione ed accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguardano;
- Rilevazione sistematica del livello qualitativo delle prestazioni eseguite;
- Certificazione di qualità dei propri processi eventualmente adottando il sistema di Certificazione ISO 14001

2. Attraverso le analisi delle rilevazioni sistematiche del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, il Comune attiverà quelle procedure necessarie per l'adeguamento del servizio per aumentarne l'efficienza e la qualità.

3. Per le aree dell'ecocentro (centro di raccolta) viene previsto il mantenimento delle adeguate condizioni igienico-sanitarie e la derattizzazione dell'area, inoltre devono essere costantemente eliminati accumuli di acqua al fine di evitare la riproduzione della zanzara tigre, diversamente va prevista disinfezione.

Articolo 96 Continuità e regolarità del Servizio

1. Il Comune si impegna a garantire la continuità e regolarità dei servizi ambientali mediante la propria struttura organizzativa. Le modalità pratiche sono definite e concordate con le Amministrazioni comunali interessate in relazione anche alla specifica attività da eseguire e nell'ambito delle pattuizioni.

2. Il Comune attiverà una opportuna modalità di controllo per il sistematico rilievo dell' esecuzione dei servizi. Le modalità di rilievo ed i risultati dovranno essere

rese note.

Articolo 97 Rapporti con gli utenti

1. Il Soggetto Gestore e il rispettivo personale sono tenuti a trattare con gli utenti e/o clienti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.

2. I dipendenti sono tenuti, inoltre, ad indicare le proprie generalità sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche. Tutti i dipendenti, con mansioni di front office, devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, sul quale sono riportati le generalità, la funzione e la fotografia.

3. Per i reclami presentati dall'utente, l'ufficio preposto comunica il nominativo del responsabile del procedimento e dei tempi previsti per l'espletamento della stessa. Comunque il responsabile del procedimento riferisce entro trenta giorni all'utente sull'esito degli accertamenti compiuti e le modalità ed i termini in cui il Comune provvederà a rimuovere le irregolarità evidenziate.

Articolo 98 Strutture di controllo

Il Comune provvede a garantire le seguenti attività:

- ricevere i reclami degli utenti e/o clienti;
- effettuare accertamenti sui reclami stessi;
- eventualmente ad effettuare indagini a campione presso gli utenti/clienti per raccogliere giudizi inerenti al servizio;
- elaborare progetti per il conseguimento di miglorie o di nuovi obiettivi di qualità dei Servizi o di migliore tutela dell'ambiente.

Articolo 99 Indagini demoscopiche sul livello di gradimento dei servizi

1. Il Comune si riserva, con cadenza almeno triennale, a commissionare ad Istituti e/o Enti di comprovata esperienza, individuati mediante apposite procedure ad evidenza pubblica, una ricerca sul livello di gradimento dei servizi pubblici erogati agli utenti. Questa ricerca demoscopica dovrà, tra l'altro, riferirsi alle attività che hanno riscontrato lamentele da parte dei cittadini-utenti ed essere articolata sul territorio dove opera il gestore.

2. I risultati degli studi e delle ricerche, adeguatamente commentati da parte dei soggetti incaricati, sono portati a conoscenza delle Amministrazioni Comunali e trasmessi agli organismi preposti alla tutela dei consumatori.

Titolo 11: Disposizioni Varie e Finali

Articolo 100 Interessenze ed interventi sul territorio

1. Le Amministrazioni Comunali, per quanto di competenza, assiste il Soggetto gestore al fine di facilitare il corretto sviluppo dei servizi affidati e, in particolare, si impegna ad informare, documentare e sentire il Soggetto gestore in materia di piani urbanistici, relativamente agli aspetti di interdipendenza fra sviluppo urbanistico e gestione di servizi, in tempo utile affinché il Soggetto gestore possa progettare, fornire e/o strutturare al meglio il servizio.

2. L'Amministrazione comunale si impegna a valutare ed eventualmente ad

inserire nei piani urbanistici adeguate previsioni per mettere a disposizione del gestore le aree di proprietà comunale, o di terzi, occorrenti per l'installazione e l'esercizio degli impianti individuati dal gestore per la gestione dei servizi.

3. L'Amministrazione comunale garantisce al gestore l'uso gratuito delle aree pubbliche destinate al traffico di superficie del Comune ed ogni altra superficie di proprietà comunale occorrenti per la realizzazione dei servizi.

4. L'Appaltatore quando esegue interventi ed opere sul suolo pubblico ovvero su immobili ed impianti del Comune, è tenuto a ripristinare il normale stato dei luoghi a propria cura e spese. In difetto parziale o totale comprovato, l'Appaltatore sarà obbligato a corrispondere all'Amministrazione comunale le spese da questa sostenute per l'esecuzione dei ripristini omessi.

5. L'Amministrazione, valutata la necessità, assume, se necessario, l'impegno di costituire diritti d'uso, servitù, superficie, comodato, locazione dei lavori di propria competenza sul territorio comunale. Le modalità di informazione saranno concordate con gli Enti Locali di riferimento e dovranno tener conto della durata ed entità dei lavori da effettuare.

Articolo 101 Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

Sono considerate abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili incompatibili ovvero contrastanti con il presente Regolamento.
